# Cerve S.p.A.

# *MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231*

| Numero versione | Data di approvazione | Modifiche introdotte |
|---|---|---|
| V. 1/2016 | | |
| V. 2/2025 | | Adeguamento contenuti in seguito aggiornamento D.Lgs.231/2001 |
| V. 3/2026 | CdA del 26-3-26 | Adeguamento contenuti in seguito aggiornamento D.Lgs.231/2001 |

**INDICE**
**PARTE GENERALE**


| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica | pag. 8 |
| **2.** | Sanzioni | pag. 13 |
| **3.** | Condotte esimenti la responsabilità amministrativa | pag. 16 |
| **4.** | CERVE | pag. 17 |
| **5.** | Il presente Modello | pag. 18 |
| | ***5.1*** *La Costituzione del Modello* | pag. 18 |
| | ***5.2*** *Finalità e struttura del Modello* | pag. 20 |
| | ***5.3*** *Principi ed elementi ispiratori del Modello* | pag. 23 |
| | ***5.4*** *Il sistema organizzativo di CERVE* | pag. 25 |
| **6.** | Organismo di Vigilanza | pag. 26 |
| | ***6.1*** *Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza* | pag. 28 |
| | ***6.2*** *Compiti dell'Organismo di Vigilanza* | pag. 29 |
| | ***6.3*** *Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari* | pag. 31 |
| | ***6.4*** *Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing)* | pag. 32 |
| | *6.4.1 Segnalazioni da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti aventi carattere generale* | pag. 32 |
| | *6.4.2 Obblighi di segnalazione relativi ad atti ufficiali* | pag. 32 |
| | *6.4.3 Modalità di segnalazione (whistleblowing)* | pag. 32 |
| | *6.4.4 Tutela del segnalante* | pag. 34 |
| | *6.4.5 Obblighi dell'OdV a fronte di segnalazioni* | pag. 34 |
| | ***6.5*** Obblighi di segnalazione dell'OdV | pag. 35 |
| | ***6.6*** Raccolta e conservazione delle informazioni | pag. 36 |
| **7.** | Codice Etico, Principi Etici e Norme di Comportamento | pag. 37 |
| **8.** | Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello | pag. 38 |
| | ***8.1*** *Sanzioni per i lavoratori dipendenti* | pag. 39 |
| | *8.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale* | pag. 39 |
| | *8.1.2 Dirigenti* | pag. 40 |
| | ***8.2*** *Misure nei confronti degli Amministratori* | pag. 40 |
| | ***8.3*** *Misure nei confronti del Collegio Sindacale* | pag. 41 |
| | ***8.4*** *Misure nei confronti dei Soggetti Terzi* | pag. 41 |
| **9.** | Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche | pag. 42 |
| **10.** | Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello | pag. 43 |
| **11.** | Diffusione e Formazione | pag. 44 |
| | 11.1 Diffusione del Modello all'interno di Cerve S.p.A. | pag. 44 |
| | 11.2 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi | pag. 44 |
| | 11.2.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi | pag. 44 |

11.3 Corsi di formazione pag. 45

ALLEGATI - PARTE GENERALE
(a) Codice Etico

## PARTE SPECIALE

**PREMESSA** **pag. 48**

Approccio metodologico alla valutazione dei rischi pag. 48
Sintesi dei risultati pag. 50

**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**1.1** I reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 pag. 53
**1.2** Le "attività sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 65
**1.3** Norme generali di comportamento pag. 65
**1.4** Protocolli specifici di comportamento pag. 68
**1.5** I responsabili e le schede informative pag. 74
**1.6** Unità dirigenziali a rischio pag. 74

**1-bis CORRUZIONE TRA PRIVATI**

**1-bis.1** Il reato di cui corruzione tra privati (ex art. 2635 c.c.) pag. 75
**1-bis.2** Le "Attività sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 76
**1-bis.3** Norme generali di comportamento pag. 78
**1-bis.4** Protocolli specifici di comportamento pag. 78
**1-bis.5** Unità dirigenziali a rischio pag. 81

**2. REATI SOCIETARI**

**2.1** I reati di cui all'articolo 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/01 pag. 82
**2.2** Le "Attività sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 92
**2.3** Norme generali di comportamento pag. 92
**2.4** Protocolli specifici di comportamenti pag. 94
**2.5** Unità dirigenziali a rischio pag. 99

**3. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

**3.1** I reati di cui all'articolo 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/01 pag. 100

**3.2** Le “Attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 102
**3.3** Norme generali di comportamento pag. 104
**3.4** Protocolli specifici di comportamento pag. 105
**3.5** Unità dirigenziali a rischio pag. 106

**4. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO**

**4.1** I reati di cui all’articolo 25-*octies* del D. Lgs. N. 231/01 pag. 108
**4.2.** I reati di cui all’articolo 25-*octies 1* del D. Lgs. N. 231/01 pag. 112
**4.3.** Le “Attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 115
**4.4.** Norme generali e specifiche di comportamento pag. 116
**4.5.** Unità dirigenziali a rischio pag. 117

**5. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

**5.1.** I reati di cui all’articolo 24-*bis* del D. Lgs. N. 231/01 pag. 118
**5.2** Le “Attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 129
**5.3** Norme generali di comportamento pag. 129
**5.4** Protocolli specifici di comportamento pag. 132
**5.4** Unità dirigenziali a rischio pag. 134

**6. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

**6.1** I reati di cui all’articolo 25-*bis.1* del D. Lgs. N. 231/01 pag. 135
**6.2** Le “Attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 140
**6.3** Norme generali di comportamento pag. 140
**6.4** Protocolli specifici di comportamento pag. 141
**6.5** Unità dirigenziali a rischio pag. 142

**7. REATI AMBIENTALI**

**7.1.** I reati di cui all’articolo 25-*undecies* del D. Lgs. N. 231/01 pag. 143
**7.2** Le “Attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 155
**7.3** Norme generali di comportamento pag. 156
**7.4** Protocolli specifici di comportamento pag. 157
**7.5** Unità dirigenziale a rischio pag. 161

**8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE**

**8.1** Il reato di cui all’articolo 25-*duodecies* del D. Lgs. N. 231/01 pag. 162

**8.2** Le “Attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 164
**8.3** Norme generali di comportamento pag. 164
**8.4** Protocolli specifici di comportamento pag. 165
**8.5** Unità dirigenziali a rischio pag. 166

**9. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

**9.1** Il reato di cui all’articolo 25-*bis*del D. Lgs. N. 231/01 pag. 167
**9.2** Le “Attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 168
**9.3** Norme generali di comportamento pag. 169
**9.4** Protocolli specifici di comportamento pag. 170
**9.5** Unità dirigenziali a rischio pag. 170

**10. REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA**

**10.1** I reati di cui all’articolo 24-*ter* del D. Lgs. N. 231/01 pag. 171
**10.2** Le “Attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 173
**10.3** Norme generali e specifiche di comportamento pag. 174
**10.4** Unità dirigenziali a rischio pag. 174

**11. REATI TRIBUTARI**

**11.1** I reati di cui all’articolo 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. N. 231/01 pag. 175
**11.2** Le “Attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 178
**11.3** Norme generali di comportamento pag. 180
**11.4** Protocolli specifici di comportamento pag. 181
**11.5** Unità dirigenziali a rischio pag. 182

**12. REATI DI CONTRABBANDO**

**12.1** I reati di cui all’articolo 24-*sexiesdecies* del D. Lgs. N. 231/01 pag. 184
**12.2** Le “Attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01 pag. 194
**12.3** Norme generali e specifiche di comportamento pag. 192
**12.4** Unità dirigenziali a rischio pag. 193

**13. AREE E ATTIVITA’ SENSIBILI pag. 193**

**<u>DEFINIZIONI</u>**

| | |
|---|---|
| **Allegato/i** | Gli allegati del Modello |
| **Attività sensibile** | Le attività considerate a rischio reato ai sensi del Decreto nell'ambito delle Aree Sensibili |
| **Area/e sensibili** | Le Aree in cui è strutturata ed organizzata Cerve, per come identificata nella Parte Speciale e considerate a rischio reato ai sensi del Decreto |
| **Codice Etico** | Il Codice Etico adottato da CERVE |
| **Consiglio di Amministrazione** | Il Consiglio di Amministrazione di CERVE |
| **Collegio Sindacale** | Il Collegio Sindacale di CERVE |
| **Decreto o D.Lgs. n. 231/01** | Il Decreto Legislativo 8 giugno 20121, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di Cerve S.p.A... e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"* |
| **Ente/i** | I soggetti di cui all'art. 1 del Decreto |
| **Linee Guida** | Le Linee Guida di Confindustria approvate in data 7 marzo 2002 3 da ultimo aggiornate nel marzo 2014 |
| **Modello** | Il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da Cerve S.p.A. con delibera del Consigli di Amministrazione della Società. |
| **Organismo di Vigilanza OdV** | Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonchè di curarne l'aggiornamento |

| | |
|---|---|
| **Parte Generale** | la parte del Modello introduttiva della disciplina del D.Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti e ssenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello in CERVE, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute |
| **Parte Speciale** | La parte del Modello predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D.Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta da CERVE |
| **Policies** | Le policies implementate dalla Società |
| **Prassi** | Le prassi consolidate, per come descritte nella Parte Speciale, che i Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti sono tenuti a seguire per la gestione delle Attività sensibili |
| **Società** | CERVE S.p.A., con sede legale in Parma (PR), Via Paradigna 16/A |
| **Soggetti Apicali** | Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo |
| **Soggetti Sottoposti** | Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti Apicali |
| **Soggetti Terzi** | Chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con CERVE |

# PARTE GENERALE

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10[1] c.p., sussiste la responsabilità amministrativa

---

[1] Per maggiore chiarezza nell'esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

Art. 7: Reati commessi all'estero

"*E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:*

*1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;*

*2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*

*3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*

*4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*

*5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana*".

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

"*Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.*

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

"*Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.*

degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:

a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

   (i) Soggetti Apicali, cioè le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo;

   (ii) i Soggetti Sottoposti, cioè le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*"[2].

b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

   i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione,

---

*Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.*
*Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto*".

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

"*Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (…) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.*
*Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:*
*1. si trovi nel territorio dello Stato;*
*2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*
*3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene*".

[2] Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 2*4-bis*,

iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*ter*, come modificati dalla Legge n. 69/2015;

iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 della Legge n. 406/2001, come modificati dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*,

v) delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*.1,

vi) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter* per come modificati dalla Legge 69/15,

vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*,

viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater.*1,

ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinquies,*

x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*sexies*,

xi) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies*,

xii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis,* 648 *ter* e 648 *ter.*1 c.p. inerenti, rispettivamente, la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007, e dalla Legge 186/2014 che hanno, rispettivamente, inserito nel D. Lgs. n. 231/01 e modificato l'art. 25-*octies*,

xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*novies,*

xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*decies*,

xv) reati ambientali previsti e puniti dal D.Lgs. 121/2011 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*undecies* e per come modificati dalla Legge 68/2015,

xvi) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dalla Legge 109/2012 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies*,

xvii) reati aventi carattere transnazionale[3], previsti e puniti dagli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006.

xviii) reati tributari (dichiarazioni fraudolente, omessa dichiarazione, indebita compensazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione al pagamento delle imposte), introdotti dal D.L. n. 124/2019, confermati e ampliati dal D.Lgs. n. 75/2020 che ha recepito la Direttiva (UE) 2017/1371 ("PIF")

xix) reati di contrabbando (in materia doganale / diritti di confine / accise), introdotti/rafforzati con il D.Lgs. 75/2020 e, più recentemente, con il D.Lgs. 141/2024, che ha modificato l'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001. Questi includono anche i reati doganali e quelli relativi alle accise, oltre al contrabbando propriamente detto.

xx) «false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare», introdotto dal D.Lgs. 19/2023, quale nuovo reato societario presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, in tema di operazioni societarie transfrontaliere.

xxi) delitti contro il patrimonio culturale e delitti specifici collegati ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"), introdotti, rispettivamente con leggi che hanno inserito nel D.Lgs. 231/2001 gli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies.

xxii) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) – art. 24 del D.Lgs. 231/01.

---

*3[3] Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

xxiii) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) – art. 24 del D.Lgs. 231/01.

xxiv) trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) – art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01.

xxv) reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies del c.p.).

xxvi) delitti contro gli animali, introdotti nell'art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001, che comprendono uccisione, maltrattamento, spettacoli vietati, combattimenti fra animali, danneggiamento, ecc. (artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies c.p. e altri).

xxvii) art. 640 c.p. – Truffa aggravata, anche tramite strumenti digitali e documentali, come contemplata nel D.L. 48/2025 "Decreto Sicurezza".

xxviii) art. 270-quinquies.3 c.p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo, introdotto come reato presupposto dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 tramite il D.L. 48/2025.

art. 435 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, anch'esso incluso tra i reati con finalità di terrorismo o eversione (art. 25-quater) dal decreto (D.L. 48/2025).

Per una descrizione dei reati presupposto e delle sanzioni previste si rimanda alla lettura del D. Lgs. n. 231/01 e alla Parte Speciale del presente Modello per le fattispecie di reato configurabili.

È da tenere presente, inoltre, che la norma di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 231/01, dettata in tema di delitti tentati, prevede esplicitamente che: *"(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. (2) L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*".

c) l'aver commesso il reato nell'"*interesse*" o a "*vantaggio*" dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice "intenzione" psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

d) il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, CERVE ha scelto

di predisporre, aggiornare ed efficacemente applicare il Modello, come illustrato al successivo paragrafo 5.

## 2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

**(a)** Sanzione amministrativa pecuniaria;

**(b)** Sanzioni interdittive;

**(c)** Confisca;

**(d)** Pubblicazione della sentenza di condanna.

**(a)** <u>La sanzione amministrativa pecuniaria</u>

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione "di base", di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25-*septies* "*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*" che al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a **<u>mille quote</u>**), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (art. 11, 2° comma, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, "*il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato.* (…) *Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente*".

L'art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella

sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

| Riduzione | Presupposti |
|---|---|
| 1/2<br>(e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38) | • L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *oppure*<br>• Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. |
| da 1/3 a 1/2 | [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]<br>• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *oppure*<br>• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. |
| da 1/2 a 2/3 | [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]<br>• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *e*<br>• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. |

**(b)** Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- "*l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*";
- "*in caso di reiterazione degli illeciti*" (*id est*: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale

cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- "*l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso*";
- "*l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";
- "*l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*".

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*" (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

**(c)** La confisca

Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

**(d)** La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

## 3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato apposite Linee Guida che di concerto con il dettato normativo, con la giurisprudenza e con le *Best Practices,* costituiscono la base per la costruzione di un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo.

## 4. CERVE

La Società fa parte del Gruppo Decorfin S.r.l.

Il gruppo è stato fondato nel 1953 e negli anni si è specializzato nel settore delle seconde lavorazioni del vetro, integrandosi con il sistema produttivo delle grandi vetrerie e iniziando, contemporaneamente, a proporsi sul mercato con marchi e decori propri.

La Società ha la sede legale presso la città di Parma e si occupa, in particolare, dell'attività di decorazione e del commercio - all'ingrosso e al minuto - di articoli in vetro e ceramica.

Cerve oggi ha consolidato la propria leadership nei settori della cosmetica e profumeria, degli articoli promozionali, del beverage e dei casalinghi diventando un punto di riferimento per le industrie locali e internazionali del settore.

La Società si struttura in due divisioni: una dedicata all'attività di decorazione in conto terzi e l'altra dedicata alla decorazione e commercializzazione di articoli propri in vetro per la cucina e la casa.

L'attività produttiva della Società si svolge principalmente presso gli stabilimenti di San Polo, Vedole e Altare.

CERVE è costantemente impegnata a garantire che il prodotto realizzato e/o commercializzato abbia un elevato livello di qualità, sicurezza, efficacia e rispetti la normativa di riferimento.

A tal fine, la Società presta la massima attenzione alla condotta professionale di tutti coloro che operano nell'interesse delle Società stessa e si impegna a promuovere i propri valori presso i propri fornitori e i partner industriali.

In particolare, costituiscono valori primari della Società il rispetto, nello svolgimento del business, dei principi di legalità e integrità negli affari.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione e sottoposta al controllo del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi oltre ai due supplenti.

## 5. IL PRESENTE MODELLO

### 5.1. La Costituzione del Modello

CERVE gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto globale, il successo a lungo termine della Società si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento in CERVE che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, CERVE sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla predisposizione, all'attuazione del Modello previsto dal Decreto.

Il Modello, pertanto, costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti ivi richiamati affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Più specificamente, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione e la formazione ed attuazione delle decisioni di CERVE, dall'altro.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo alle esigenze in divenire del mercato ed alla evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività dell'Ente, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre i Soggetti Apicali i Soggetti Sottoposti nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse e/o a vantaggio della Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di consumazione di tali reati.

Con l'adozione del Modello, CERVE si propone, infatti, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle

condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che conformano l'attività della Società.

A tal fine, CERVE ha avviato, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 231/01, un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello.

La predisposizione del Modello è stata, dunque, preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo, CERVE ha deciso di procedere alla sua predisposizione e adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la sua Corporate Governance, cogliendo, al contempo, l'occasione dell'attività svolta (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle attività sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente, le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle aree e attività sensibili, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione del Modello.

1) **Identificazione delle Aree e, nell'ambito di queste, delle Attività sensibili ("as-is analysis"),** attuata attraverso il previo esame della documentazione della Società (organigramma, attività svolte, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della sua struttura, mirate all'approfondimento delle Attività sensibili e del controllo sulle stesse (Policies/Prassi esistenti, verificabilità e documentabilità delle scelte della Società, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, ecc.).

L'obiettivo di questa fase è stato duplice: da un lato si è proceduto all'analisi del contesto in cui CERVE opera al fine di identificare in quali aree o attività si potessero realizzare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; dall'altro, l'analisi delle Aree o Attività sensibili è stata prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati possono, in astratto, essere perpetrati. A tale ultimo fine, si è tenuta in considerazione la storia di CERVE, le caratteristiche degli altri soggetti operanti nel settore e, in particolare, eventuali illeciti commessi da altri Enti nello stesso ramo di attività.

Se ne è ricavata una rappresentazione delle Aree e delle Attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

2) **Effettuazione della "gap analysis".** Sulla base della situazione attuale (controlli e Prassi esistenti), in relazione alle Aree e Attività sensibili e alle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, si sono individuate le azioni finalizzate all'introduzione o all'integrazione

del sistema di controllo interno che migliorano i requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti in CERVE è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Così, nel caso di reati dolosi, è stata valutata la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l'evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l'intenzionalità dell'agente, è stata valutata la possibilità di comportamenti in violazione dei controlli, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (di cui *infra*), pur se non accompagnati dalla volontà dell'evento.

Si evidenzia, altresì, che nell'ambito del processo di predisposizione e del continuo affinamento che caratterizza la costruzione e il mantenimento del Modello, la Società ha tenuto conto delle più recenti evoluzioni normative rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. In particolare, sono state esaminate:

- la Legge 147/2025, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies, introducendo un generale inasprimento delle sanzioni, ampliando le ipotesi aggravate e rafforzando gli obblighi di gestione e controllo dei rifiuti;
- il D.L. 159/2025, convertito in Legge 198/2025, che ha apportato rilevanti modifiche alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intervenendo sulle fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25-septies) e potenziando gli obblighi prevenzionistici e di vigilanza in capo ai soggetti della sicurezza;
- il D.Lgs. 211/2025, attuativo della Direttiva (UE) 2024/1226, che ha introdotto nuove fattispecie penali relative alla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, qualificabili come reati-presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e rilevanti per gli enti operanti in contesti internazionali o soggetti a obblighi di compliance sanzionatoria.

Tali fonti normative sono state considerate nell'ambito dell'analisi dei rischi e della verifica dell'idoneità dei presidi organizzativi, al fine di garantirne la coerenza rispetto al quadro legislativo vigente e alle aree di rischio effettivamente pertinenti per la realtà operativa della Società.

## 5.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto da CERVE sulla base dell'individuazione delle Attività sensibili, l'espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse di CERVE le suddette Attività sensibili, come meglio individuate nella Parte Speciale del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano pe-

nale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;

- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di CERVE, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle Aree e delle Attività sensibili, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni di CERVE, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le Aree e le Attività sensibili, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- registrare correttamente e conformemente ai protocolli tutte le operazioni di CERVE svolte nell'ambito delle Aree e Attività sensibili, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale "*Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua*";
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni, nel rispetto del principio di controllo, secondo il quale "*Nessuno può gestire in autonomia un intero processo*", in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni di CERVE;
- stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno di CERVE, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare la possibilità di commissione di reati da parte di tutti i soggetti che interagiscono con la Società svolgendo operazioni nell'ambito

delle Aree e Attività sensibili, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la propria *Corporate Governance,* limitando il rischio di commissione dei reati.

I principi contenuti nel Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità di compiere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi e alle Policies di CERVE, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'Aree e Attività sensibili, a consentire alla Società di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Soggetti Apicali e nei Soggetti Sottoposti, negli organi amministrativi e di controllo e nei Soggetti Terzi che svolgano, per conto e nell'interesse di CERVE, Attività sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico allegato allo stesso e alle Policies/Prassi della Società (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto all'Aree e Attività sensibili e la comminazione, da parte di CERVE, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 ("Parte Generale"), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello in CERVE, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Segue poi una Parte Speciale predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi, in quanto considerate rischi potenzialmente configurabili, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta da CERVE. Nella stessa Parte Speciale è inclusa la mappatura delle Funzioni, delle Aree e delle Attività identificate come sensibili;Sulla base delle analisi effettuate e in considerazione della natura dell'attività svolta da CERVE e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, la Società ha ritenuto potenzialmente configurabili le fattispecie di reato sotto riportate ed ha, pertanto, deciso di redigere, adottare e efficacemente attuare il presente Modello con riferimento alle suddette fattispecie:

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24);Delitti informatici trattamento illecito di dati (Art. 24-Bis);*
- *Reati transnazionali e Criminalità organizzata (Art. 24-Ter);*
- *Corruzione tra privati (art.2635 c.c.);*
- *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25);*
- *Falsità in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-Bis);*
- *Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-Bis 1);*
- *Reati in materia societaria (Art. 25-Ter);*
- *Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-Septies);*
- *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio(Art. 25-Octies);*
- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-Octies 1);*
- *Reati ambientali (Art. 25-Undecies);*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-Duodecies);*
- *Reati di abuso di mercato (Art. 25-Sexies);Reati tributari (evasione, frode, indebite compensazioni, ecc.) (Art. 25-Quinquiesdecies)*
- *Contrabbando (Art. 25-Sexiesdecies)*

Per una descrizione dei reati, si rinvia alla Parte Speciale. Per una descrizione delle Aree e delle Attività sensibili e dei comportamenti attesi si rinvia alla Parte Speciale.

Per quanto riguarda invece le altre fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto e non incluse nell'elenco sopra riportato, si evidenzia che le stesse sono state valutate come non rilevanti per CERVE in quanto non appare configurabile l'interesse o il vantaggio di CERVE rispetto alla commissione di tali fattispecie.

In ogni caso, anche rispetto a tali fattispecie di reato, si evidenzia che svolge un ruolo fondamentale di controllo e presidio il Codice Etico che è parte integrante del Modello.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la Parte Speciale, in considerazione del particolare contenuto, potranno essere oggetto, invece, di costante aggiornamento, secondo quanto previsto dal Modello.

## 5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dei presidi e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is analysis") esistenti e già operanti in CERVE, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sulle Aree e Attività sensibili, come nel seguito meglio descritti.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo, si inserisce, infatti, nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance*, dalle Policies e Prassi di CERVE e dal sistema di controllo interno.

In particolare, quali strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di CERVE, anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

a) il sistema di controllo interno e quindi le Policies e Prassi attualmente esistenti, il sistema della separazione delle competenze, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa di CERVE, nonché il sistema di controllo della gestione;

b) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting interno ed esterno;

c) la comunicazione al personale, l'informazione e la formazione dello stesso;

d) il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il "**CCNL**") applicati ai dirigenti ed agli altri dipendenti;

e) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;

f) le Policies e Prassi della Società.

I principi, le regole e le Policies e /o Prassi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello tutte le Policies e/o le Prassi, in qualsivoglia settore, funzione, area di attività esse trovino applicazione, che sono state implementate ed attuate (o che verranno implementate ed attuate) dalla Società.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

- I requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/01 ed, in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a CERVE del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti della Società ed il diritto ad una

informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;

- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di **risorse** adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
- l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);
- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei presidi istituiti.

➢ I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- la **definizione di poteri** autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la **comunicazione all'Organismo di Vigilanza** delle informazioni rilevanti.
- La preminenza da conferirsi – nell'attuazione del sistema di controllo – alle Aree e Attività sensibili, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

## 5.4 Il sistema organizzativo di CERVE

Come già accennato, il Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle Policies, Procedure e/o Prassi di CERVE e dal sistema di controllo interno.

Si ribadisce che le Policies e/o Prassi di CERVE, che non vengono singolarmente richiamate nel presente Modello, costituiscono parte integrante ed essenziale del Modello stesso.

L'assetto del sistema organizzativo della Società viene rappresentato nell'organigramma di CERVE, documento che identifica per ciascuna funzione aziendale:

1. la dipendenza gerarchica;
2. l'eventuale dipendenza funzionale.

E’ regola generale di CERVE che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome o per conto della Società.

Inoltre, è previsto che l’esercizio dei poteri nell’ambito del processo decisionale sia sempre svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l’importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche.

Si rappresenta, inoltre, che CERVE ha implementato e aggiorna specifici presidi relativi alla sicurezza informatica che garantiscono il rispetto della normativa di riferimento

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché gli aspetti relativi alle tematiche ambientali, il monitoraggio circa il rispetto e l’adeguatezza dei presidi è svolto ad un primo livello dal Datore / dai Datori di Lavoro avvalendosi delle professionalità specialistiche di cui dispone (in primo luogo RSPP, Medico Competente e del referente ambientale). A quanto sopra si aggiunge un monitoraggio di secondo livello (c.d. monitoraggio di funzionalità del sistema preventivo), svolto dall’OdV, secondo un piano annuale ed avente ad oggetto non solo la conformità a legge ma anche la verifica di eventuali situazioni di criticità.

## 6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione. La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, le scelte circa i componenti dell'OdV hanno tenuto in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni:

1. attribuire, conformemente a quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), le funzioni e competenze dell'OdV al Collegio Sindacale;
2. nominare un OdV monocratico, costituito da un soggetto esterno alla realtà aziendale e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D.Lgs. n. 231/01 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti; oppure
3. costituire un organismo collegiale misto.

In tale ultimo caso, i componenti dell'OdV verranno identificati nel numero stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e dovranno essere individuati tra soggetti che garantiscano il possesso dei seguenti requisiti:

a) almeno due soggetti devono essere scelti all'esterno della Società, tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D.Lgs. n. 231/01 e legale e dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti;
b) almeno un soggetto deve essere scelto tra i componenti del Collegio Sindacale o, in alternativa, tra soggetti appartenenti alla Società e privi di deleghe nell'ambito delle Aree e Attività sensibili.

L'OdV è supportato nello svolgimento della propria attività da un Segretario, nominato dall'Organismo di Vigilanza ed i cui compiti saranno definiti all'interno del Regolamento dell'OdV stesso. Il Segretario, svolgendo la propria attività in stretto contatto con l'OdV, garantisce che tutte le attività relative al Decreto e al Modello la cui implementazione venga richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organismo di Vigilanza siano attuate nei tempi richiesti e con l'atteso livello di qualità.

L'OdV nominato, in linea con le disposizioni del Decreto e, precisamente, da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
b) professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
c) continuità d'azione. L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti, i membri dell'OdV garantiscono il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.[4];
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società;
c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

[4] Art. 2382 c.c. "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società nell'ambito delle Aree e Attività Sensibili;
i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

In forza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha individuato i soggetti in possesso delle caratteristiche professionali e morali per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Società.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

### 6.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV

uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vice Presidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente ed, eventualmente, del Vice Presidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

## 6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare l'efficacia delle Policies e/o Prassi di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività di CERVE al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Aree sensibili presenti in Società e delle Attività sensibili rispettivamente svolte in modo da poter determinare in quali di queste Aree, e Attività sensibili e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso, identificando per ogni strategia, attività aziendale, il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree e Attività sensibili come definite nella Parte Speciale del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- predisporre quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- verificare l'adeguatezza delle Policies e/ o Prassi in essere in Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le Aree e, nell'ambito di queste le Attività sensibili. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nella Parte Speciale del Modello siano adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consi-

glio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

a) sollecitando i responsabili di Funzione al rispetto dei modelli di comportamento;
b) indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle Policies e/o Prassi;
c) segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo l'OdV può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici); l'OdV, inoltre, si può avvalere del supporto delle altre funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario per un'efficace attuazione del Modello.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'OdV.

Mediante appositi documenti organizzativi interni verranno stabiliti: (i) i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, (ii) il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, (iii) il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'OdV al personale stesso.

### 6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato;

- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Con cadenza annuale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

## 6.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing)

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività sensibili, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro e/o della prestazione, costituisce un'importante specificazione dei principi del Codice Etico.

### 6.4.1 Segnalazioni da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti aventi carattere generale

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti devono informare tempestivamente l'OdV in merito ad illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile che si siano verificati e che siano rilevanti ai fini del Decreto o in merito a violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità previste nel Modello.

### 6.4.2 Obblighi di segnalazione relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;

- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività sensibili, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le decisioni relative all'esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione alla Società, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

### 6.4.3 Modalità di segnalazione (*whistleblowing*)

Relativamente al sistema di comunicazione di condotte non conformi, le segnalazioni di cui ai paragrafi precedenti devono essere effettuate nel rispetto della procedura nel seguito descritta.

Si prevede che nella maggioranza dei casi, il Responsabile di funzione sia in grado di risolvere il problema in modo informale. A tal fine, i Responsabili di Funzione devono considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all'Organismo di Vigilanza.

Qualora la segnalazione non dia esito o il segnalante si senta a disagio nel presentare la segnalazione al Responsabile di Funzione, il segnalante deve rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

In tal senso, il dipendente e/o i Soggetti Terzi che vengano a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello o del Codice Etico può effettuare le segnalazioni attraverso uno qualsiasi dei canali interni nel seguito descritti:

- in forma scritta, all'OdV, accessibile via posta ordinaria all'indirizzo: Cerve S.p.A., Via Paradigna n. 16/A - 43122 Parma, secondo le seguenti modalità: inserendo la segnalazione in due buste chiuse includendo nella prima i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento d'identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta che riporti, all'esterno, la dicitura "riservato al gestore della segnalazione");

- in forma orale, su richiesta del Segnalante: mediante incontro diretto con uno qualsiasi dei membri dell'OdV entro un termine ragionevole. In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica confermando il contenuto mediante sottoscrizione;
- con modalità informatica, attraverso la piattaforma web di segnalazione - accessibile tramite il sito web istituzionale https://cerve.it/ - disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette e gestita da un fornitore terzo che non ha accesso al contenuto delle segnalazioni e ai dati inseriti.

In tal caso, si ricorda che, una volta effettuata la segnalazione il Segnalante dovrà memorizzare il numero del caso e il codice di verifica che la piattaforma restituisce dopo la ricezione della segnalazione. Tali codici identificativi, infatti, serviranno al Segnalante per controllare e monitorare lo sta-to della propria segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione abbia a oggetto una Violazione attribuibile a uno qualsiasi dei componenti dell'OdV, il Segnalante può effettuare una Segnalazione in forma orale chiedendo un incontro diretto con i rimanenti componenti dell'OdV.

Le Segnalazioni possono essere fatte anche attraverso il canale di Segnalazione esterno nei casi di segui-to indicati.

La Segnalazione esterna è ammessa quando, alternativamente:

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il canale interno, ma la stessa non ha avuto seguito, in quanto il Segnalante non ha ricevuto l'avviso di ricezione della Segnalazione e/o informazioni sulla gestione della Segnalazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno si esporrebbe a rischi di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione attraverso il canale esterno può essere effettuata attraverso la piattaforma dell'ANAC, all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing o nelle diverse modalità indicate da ANAC stessa sulla web page https://www.anticorruzione.it/.

La segnalazione di cui ai precedenti paragrafi deve avere le seguenti caratteristiche:

- descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte);

- indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- indicazione del modo in cui il Soggetto Apicale o il Soggetto Sottoposto è venuto a conoscenza del fatto/della situazione;
- esistenza di testimoni e, nel caso, loro nominativi;
- ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante;
- se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con quale funzione o responsabile;
- la specifica funzione o direzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto.

Ove possibile e non controindicato, il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

I segnalanti che desiderano restare anonimi devono utilizzare la posta tradizionale. In ogni caso, i segnalanti anonimi sono invitati a fornire tutte le informazioni sopra riportate e, comunque, sufficienti a consentire un'indagine adeguata.

#### 6.4.4 Tutela del segnalante

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto chi segnala una violazione del Decreto o del Modello, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l'abuso all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, chi effettua una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto. Verranno avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false, calunniose o aventi contenuto diffamatorio.

#### 6.4.5 Obblighi dell'OdV a fronte di segnalazioni

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riceva una segnalazione nei termini descritti ai paragrafi precedenti, l'OdV:

- ha l'obbligo di esaminare accuratamente la segnalazione ricevuta, acquisendo la documentazione e le informazioni necessarie all'istruttoria – anche tramite il coinvolgimento di altri Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti;

- ha l'obbligo di informare eventuali soggetti coinvolti nell'attività di indagine in merito alla riservatezza della segnalazione, ammonendo costoro circa il divieto di divulgare a terzi informazioni circa l'indagine;
- ha l'obbligo di redigere apposito verbale, sia nel caso in cui la segnalazione risulti infondata, sia nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;
- ha l'obbligo di garantire l'archiviazione del fascicolo, che conterrà i documenti acquisiti ed il verbale redatto;
- ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata;
- ha l'obbligo di assicurare l'assoluta riservatezza e anonimato – se previsto - dell'identità della persona segnalante;
- ha l'obbligo di garantire la riservatezza e segretezza delle informazioni e dei documenti acquisiti, fatto salvo, in caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, gli obblighi di comunicazione in favore delle funzioni competenti ad avviare eventuali procedure disciplinari;
- ha l'obbligo di informare le funzioni competenti nel caso in cui riceva una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria, affinché vengano avviate le relative procedure disciplinari.

### 6.5 Obblighi di segnalazione dell'OdV

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia cognizione di condotte, fatti, atti, eventi od omissioni che, oltre a costituire una violazione del Modello, possano costituire una notizia di reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, è tenuto a:

- effettuare le indagini interne necessarie ad approfondire la fattispecie concreta, coinvolgendo, qualora ritenuto necessario, anche consulenti esterni;
- laddove opportuno, informare il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi, descrivendo dettagliatamente i fatti oggetto di contestazione e le fattispecie criminose potenzialmente rilevanti; in caso di conflitto di interessi, informare gli organi non interessati dal conflitto e, laddove questi non vi siano, informare l'Assemblea dei Soci; [5]
- nei limiti delle proprie competenze, fornire il supporto richiesto dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Collegio Sindacale e, ove necessario, dall'Assemblea dei Soci, al fine di

[5] Previsione da Linee Guida.

valutare le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni occorse, redigendo apposita verbalizzazione delle attività espletate.

### 6.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione o segnalazione previste nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Le attività di verifica dell'OdV sono verbalizzate in apposito Libro.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio, nonché il Libro sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza (Organi amministrativi e di controllo o terzi) solo previa autorizzazione dell'OdV stesso.

## 7. CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

CERVE da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

CERVE è consapevole, per le dimensioni e l'importanza delle sue attività, di svolgere un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che lavorano o collaborano con la Società stessa e delle comunità in cui è presente.

A tal fine CERVE si impegna a garantire che tutte le attività poste in essere in nome e/o per conto di CERVE siano conformi alla normativa vigente e orientate all'interesse sociale, nonché ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza e buona fede.

In questa prospettiva, la Società intende aderire ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice Etico, che si allega al Modello stesso.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice Etico e le prescrizioni di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni (ivi inclusi i rimandi alle Policies, alle procedure e allePrassi aziendali) descritte nel Modello, laddove maggiormente restrittive.

## 8. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La violazione delle prescrizioni del Modello, delle Policies e Prassi descritte e/o richiamate nello stesso lede, di per sé, il rapporto di fiducia in essere tra CERVE e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*"

All'interno del Modello deve essere previsto un Sistema Sanzionatorio che ha la funzione di dare maggior forza ed effettività alle regole che compongono il Modello stesso e alle Policies e Prassi ivi descritte e/o richiamate.

Al presente Sistema Sanzionatorio sono soggette tutte le figure destinatarie delle regole poste dal Modello medesimo: Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti. L'applicazione delle sanzioni disciplinari presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello e deve essere pertanto attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Il Sistema Sanzionatorio inoltre deve prendere in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e Soggetti Terzi che agiscono nell'ambito della Società, nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n.300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'applicazione delle sanzioni deve tener conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

**Concorso nelle violazioni**

Le sanzioni sono applicabili non solo agli autori materiali delle violazioni ma anche a coloro i quali, con la loro azione od omissione, con piena consapevolezza e volontà ovvero per negligenza, imprudenza ed imperizia, hanno concorso alla violazione stessa.

**Criteri di commisurazione delle sanzioni**

La gravità dell'infrazione sarà valutata in base ai seguenti criteri:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- l'entità del danno o la serietà del pericolo corso dalla Società e da tutti i dipendenti o portatori di interessi della stessa;
- l'intensità del dolo, laddove si tratti di infrazione volontaria;
- il grado della colpa, là dove si tratti di infrazioni causate da negligenza, imprudenza o imperizia;
- il grado di infedeltà nei confronti della Società dimostrato dall'agente nella realizzazione dell'illecito;

- il comportamento tenuto dall'autore dell'infrazione precedentemente e successivamente al realizzarsi della stessa;
- le condizioni economiche dell'autore dell'infrazione;
- l'essere o meno l'autore dell'infrazione recidivo.

Nessuna sanzione può comunque essere irrogata senza prima aver sentito l'interessato, avergli contestato con precisione, per iscritto, l'addebito, ed avergli fornito un congruo termine entro il quale esporre per iscritto le proprie ragioni.

## 8.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

### 8.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Codice Etico, nel Modello, nei protocolli della Società e nei loro aggiornamenti, nonché nelle Policies e Prassi hanno rilevanza disciplinare.

Relativamente alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, CERVE fa riferimento a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale Industria Vetro, Lampade e Display. (d'ora innanzi per brevità "CCNL") da applicarsi nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, **"Statuto dei lavoratori"**) ed eventuali normative speciali.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del Codice Etico, del Modello, nonché delle Policies e Prassi dell'Ente può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei seguenti provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente:

1) Ammonizione verbale;
2) Ammonizione scritta;
3) Multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
4) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
5) Licenziamento senza preavviso.

Il sistema disciplinare sarà costantemente monitorato dal OdV e dai competenti organi di CERVE in conformità alle norme di legge e contrattuali collettive in vigore.

8.1.2 Dirigenti

Nei casi di

a) violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello, del Codice Etico e/o delle Policies/Prassi che di volta in volta verranno adottate da CERVE a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate;

b) adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tendendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla CERVE e, comunque, in conformità a quanto previsto dal «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti di Aziende Industriali».

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione all'intensità ed eventuale recidiva del comportamento possono consistere in:

1) Ammonizione scritta:

2) Multa nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare;

3) sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a un massimo di tre giornate;

4) Spostamento ad altra funzione che non comporti gestione di attività a rischio, compatibilmente con le esigenze della organizzazione aziendale nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;

5) Licenziamento per giusta causa.

Qualora sia applicata una sanzione disciplinare ad un dipendente munito anche di poteri, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare l'opportunità di applicare anche l'ulteriore misura consistente nella revoca della procura e/o della delega.

## 8.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico, nonché delle Policies e/o Prassi da parte di uno o più degli Amministratori, l'OdV informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

1) censura scritta a verbale,

2) sospensione del compenso,

3) revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto,

nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della Società, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o uno degli altri Amministratori dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

## 8.3 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in particolare l'articolo 2400, 2°comma, c.c.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel caso in cui le funzioni dell'OdV siano interamente attribuite al Collegio Sindacale, in caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale stesso, il Presidente del Collegio Sindacale o uno degli altri sindaci dovrà informare senza indugio il Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni e provvedimenti.

## 8.4 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Il rispetto da parte dei Terzi dei principi contenuti nel modello e nel Codice Etico è garantito dall'utilizzo nei rapporti commerciali di format di contratti contenenti specifiche clausole .

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico o nel Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione immediata del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti a CERVE.

## 9. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE

CERVE è dotata di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia la Parte Speciale, ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Infine il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per CERVE.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una specifica review annuale dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi da CERVE e delle Aree e Attività sensibili identificate nella Parte Speciale.

E', altresì, necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV.

Sarà, infine, cura di CERVE procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nello svolgimento delle Attività sensibili, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste spot.

L'OdV deve adottare adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi ad ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'OdV verifica con continuità l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, valutando i dati significativi emersi dai controlli e dai risultati delle verifiche interne.

## 10. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" [in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01], la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze dell'Ente ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV, è chiamato ad integrare la Parte Generale, la Parte Speciale del Modello con altre tipologie di reato che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della CERVE, possano essere ritenute rilevanti.

Fermo quanto precede, ogni modifica attinente la Parte Speciale del Modello che dovesse essere apportata dal relativo Responsabile di Funzione deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza, affinché ne valuti la rilevanza ai fini dell'eventuale aggiornamento anche della Parte Generale e della Parte Speciale e, nel caso, proponga al Consiglio di Amministrazione le relative modifiche.

E', in particolare, attribuito all'OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l'altro, nella:

i) introduzione di nuovi presidi di controllo nel caso in cui le Policies e le Prassi risultino non essere più sufficienti a presidiare le Aree e Attività sensibili;
ii) revisione dei documenti societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nell'ambito delle Aree e Attività sensibili;
iii) aggiornamento della Parte Speciale in considerazione di nuove fattispecie di reato inserite all'interno del D.Lgs 231/01 o di nuove attività di business che vengano intraprese da CERVE.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l'efficacia del Modello.

## 11. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

### 11.1 Diffusione del Modello all'interno di CERVE

CERVE, in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno della Società.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con CERVE e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno della Società.

La notizia dell'adozione del presente Modello da parte del Consiglio di Amministrazione è resa pubblica con idonee modalità.

### 11.2 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi

CERVE promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Soggetti Terzi.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione dei principi del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello o del Codice Etico.

CERVE, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle prescrizioni indicate nel Modello;
b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per CERVE la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano la Società stessa a violare le previsioni del Modello.

#### 11.2.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, inviando una e-mail all'indirizzo: organismo.vigilanza@cerve.it oppure inviare una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di CERVE presso la sede legale della Società, Via Paradigna 16/A (PR).

CERVE garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

### 11.3 Corsi di formazione

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione del personale dirigente e di altro personale dipendente è gestita dalla Società in stretta cooperazione con l'OdV.

In particolare i corsi di formazione hanno ad oggetto l'intero Modello organizzativo in tutte le sue componenti, in particolare:

- il D.Lgs. n. 231/01 ed i reati da esso richiamati;
- il Modello;
- il Codice Etico;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema sanzionatorio.

La partecipazione ai corsi di formazione è monitorata attraverso un sistema di rilevazione delle presenze.

Al termine di ogni corso di formazione è sottoposto al partecipante un test finalizzato a valutare il grado di apprendimento conseguito ed ad orientare ulteriori interventi formativi.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio presso la CERVE. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare.

I destinatari della formazione, sono tenuti a:

- acquisire conoscenza dei principi e dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;

  contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

## ALLEGATI PARTE GENERALE

(a) Codice Etico

# PARTE SPECIALE

## 1. PREMESSA

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione, adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, contiene l'analisi delle fattispecie di reato incluse nel cosiddetto "catalogo 231" e la relativa valutazione dei rischi, con riferimento al contesto operativo di CERVE S.p.A..

L'attività di risk assessment è stata condotta tenendo conto delle specificità dell'ente, tra cui:

- La natura giuridica della Società;
- La struttura organizzativa, comprensiva degli organi societari, dell'organigramma e della distribuzione delle funzioni;
- Il sistema di deleghe e procure vigente;
- Il sistema normativo interno, costituito da regolamenti e procedure operative;
- Il livello di vigilanza e controllo attualmente in essere;
- Il sistema contabile adottato;
- Le attività aziendali svolte e i relativi processi.

La presente sezione contiene:

- Una sintesi dei risultati dell'attività di risk assessment, con evidenza delle categorie di reato presupposto considerate rilevanti per l'ente;
- Una descrizione analitica delle fattispecie di reato incluse nel cd. "catalogo 231", suddivise per categoria;
- Una panoramica delle sanzioni applicabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in caso di commistione del reato ed accertamento della responsabilità amministrativa.

Il "documento di analisi e valutazione dei rischi – Risk Assessment" nel quale viene evidenziato in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l'esito della valutazione condotta, è depositato presso la sede della Società.

### 1.1 APPROCCIO METODOLOGICO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata secondo l'approccio metodologico delineato dalle Linee Guida di Confindustria.

Per ciascuna fattispecie di reato contemplata dal catalogo 231, sono state individuate le aree e le attività aziendali potenzialmente esposte (cd. "sensibili"), nonché le funzioni apicali coinvolte nella possibile commissione del reato.
Per ciascun reato è stato, inoltre, determinato il livello di rischio associato, sia potenziale, che residuo, tenendo conto dei presidi organizzativi e di controllo esistenti. La valutazione del rischio potenziale è stata condotta mediante

l'analisi congiunta della probabilità di accadimento e dell'impatto potenziale derivante associato a ciascuna fattispecie di reato. Ai fini della valutazione dell'impatto che ciascuna fattispecie di reato può generare sulla Società, si è proceduto preliminarmente all'analisi delle componenti dell'apparato sanzionatorio previste dal D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alle sanzioni pecuniarie e alle sanzioni interdittive eventualmente applicabili in caso di commistione del reato ed accertamento della responsabilità amministrativa.

L'impatto potenziale è stato, quindi, classificato secondo una scala a quattro livelli, definita sulla base dell'utile netto normalizzato e integrata con la valutazione dell'effetto reputazionale atteso, proporzionato alla natura del reato e alla severità delle sanzioni connesse.

La probabilità di accadimento è stata valutata mediante una scala articolata in quattro livelli, in coerenza con l'approccio adottato per la valutazione dell'impatto. La definizione dei livelli è avvenuta attraverso l'analisi di parametri ritenuti particolarmente significativi ai fini della stima della probabilità di commissione del reato presupposto, tra cui:

- la frequenza con cui si verifica l'attività sensibile associata al reato;
- l'esistenza di episodi precedenti simili, riconducibili all'attività o al processo sensibile analizzato;
- il grado di autonomia decisionale e autorizzativa dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività o processo sensibile;
- la presenza di vincoli normativi o regolamentari che influenzano il grado di discrezionalità dell'attività o processo sensibile.

Il prodotto tra le valutazioni di probabilità ed impatto ha permesso, quindi, di determinare il livello di rischio potenziale associato alle singole categorie di reato previste dal D. Lgs 231/2001 ritenute applicabili per Cerve, articolandolo secondo tre livelli (basso, medio, alto).

I risultati ottenuti sono stati rappresentati all'interno di una matrice di rischio (Fig. 1), che consente di individuare il livello di esposizione della Società in relazione ai reati presupposto analizzati, facilitando la definizione delle misure di prevenzione e controllo più adeguate.

| | | Matrice di Rischio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Probabilità | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Impatto | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |

*Fig. 1 Matrice del rischio*

In seguito alla valutazione del rischio potenziale, è stata avviata un'attività di approfondita analisi del Sistema di Controllo Interno, atta a valutare la presenza di specifici presidi di controllo posti in essere da Cerve S.p.A., nonché la loro efficacia nel prevenire e mitigare il rischio di commistione dei reati presupposto ritenuti potenzialmente configurabili.

L'attività ha consentito di individuare le misure organizzative, procedurali e gestionali rilevanti, e di valutarne il grado di funzionalità rispetto alle specifiche aree sensibili emerse nella fase di mappatura. Tale analisi ha altresì evidenziato eventuali profili di vulnerabilità residua, contribuendo a definire opportunità di miglioramento continuo dei processi aziendali e di rafforzamento del sistema di controllo interno.

La verifica dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno si è orientata sull'analisi dei seguenti aspetti principali:

- La presenza di misure organizzative formalizzate, quali regolamenti, policy, procedure operative e disposizioni interne, nonché l'adozione di protocolli di comportamento (e.g. codice etico, codice di condotta);
- L'attribuzione chiara e formalizzata delle responsabilità, mediante l'assegnazione di deleghe e procure, in conformità ai ruoli organizzativi;
- La presenza di segregazione delle funzioni, anche attraverso l'implementazione di idonei sistemi autorizzativi;
- L'esistenza di presidi di controllo strutturati, tracciabili ed idonei a garantire un monitoraggio efficace delle attività sensibili.

Ciascun presidio di controllo è stato valutato singolarmente, mediante l'attribuzione di un punteggio specifico, basato sulla presenza effettiva del controllo e sul livello di efficacia dimostrata.

L'aggregazione dei punteggi risultanti ha consentito di determinare uno specifico coefficiente di riduzione del rischio che, applicato al livello di rischio potenziale precedentemente definito, ha permesso di determinare, per ciascuna categoria di reato presupposto, il relativo rischio residuo.

## 1.2 SINTESI DEI RISULTATI

Si evidenziano di seguito le risultanze dell'attività di risk assessment, espresse in termini di rischio residuo insito nella fattispecie di rischio esaminata.

Dall'analisi dei reati di cui al catalogo 231 applicabili a Cerve S.p.A., non risultano categorie di reato presupposto valutati a rischio Alto.

Con un livello di rischio Medio o Basso risultano, inoltre, configurabili le seguenti categorie di reato presupposto:

- Art. 24-bis : Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 25 : Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- Art. 25-bis : Falsità in strumenti di riconoscimento;
- Art. 25-bis.1 : Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25-ter : Reati societari;
- Art. 25-septies : Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- Art. 25-undecies : Reati ambientali;
- Art. 25-duodecies : Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25-quinquiesdecies : Reati tributari.
- Art. 24 : Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Art. 24-ter : Reati transnazionali e criminalità organizzata;
- Art. 25-octies : Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25-octies.1 : Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Art. 25-sexdecies : Reati di contrabbando.

Risultano, infine, non configurabili le seguenti categorie di reato presupposto:

- Art. 25-quater : Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- Art. 25-quater 1 : Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies : Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-sexies : Reati di abuso di mercato;
- Art. 25-octies 2 : Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea
- Art. 25-novies : Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

- Art. 25-decies : Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- Art. 25-terdecies : Razzismo e xenofobia;
- Art. 25-quaterdecies : Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art. 25-septiesdecies : Delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-duodevicies : Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

# 1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## 1.1 I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/01

I reati riportati nel presente capitolo presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri[6].

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

### Truffa (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)

"*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

---

[6] Ai sensi dell'art. 1, 2° comma del D. Lgs. n. 165/2001 "*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*". Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l'energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA - Istituto nazionale di economia agraria, INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, INPDAI - Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL - Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all'estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:*

*1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5;*

*2-ter) se il fatto è commesso a distanza, attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione;*

*Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, eccetto quella di cui al numero 2-ter, e dal terzo comma.*

* * *

Il reato di truffa appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01, è necessario che questo reato sia posto in essere ai danni dello Stato o di altro ente pubblico dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti.

La fattispecie può realizzarsi, ad esempio, quando nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, per ottenere licenze o autorizzazioni, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione o la concessione.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

"*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*".

* * *

Il reato si configura qualora la condotta di truffa prevista dall'art. 640 c.p. di cui sopra abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

"*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*".

* * *

Il reato si realizza nel caso in cui finanziamenti precedentemente ottenuti non vengano destinati alle finalità ed entro i termini per cui sono stati erogati.

**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

"*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto supera centomila euro.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822,la quale non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito*".

* * *

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute

- si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 316-*bis* c.p. (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Avendo natura residuale, il reato si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter, 1° comma, c.p.)**

> "*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, oppure intervenendo senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, oppure se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*
>
> *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma, o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimetno all'età".*

* * *

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

**Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

"*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, oppure intervenendo senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032."*

*"La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, oppure se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.* Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 898 23/12/86)".

*"La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti".*

*"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma, o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".*

**Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.)**

"*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."*

*"Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065".*

*"Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà".*

**Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 535-bis c.p.)**

"*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba il regolare svolgimento del procedimento amministrativo diretto alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*

*"Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità al procedimento suddetto, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065".*

**Concussione (art. 317 c.p.)**

"*Il pubblico ufficiale*[7]*, o l´incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni*».

* * *

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

In altri termini, "*si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale* o incaricato di pubblico servizio *sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l'abuso della qualità acquisti una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo* (N.d.R.: vittima del reato) *quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione*"[8].

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio), la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio[9].

---

[7] Ai sensi dell'art. 357 c.p.: "*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*
*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

8 Così testualmente: Cass. Pen., sent. n. 164977/84.

9 A questo proposito, la Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione ha ritenuto che: "Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa" (Così: Cass. Pen., sent. n. 1319/94).

**Corruzione**

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

> *"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".*

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Corruzione propria)

> *"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*

Articolo 319-*ter* c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

> *"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.*
>
> *Se dal fatto deriva l´ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l´ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all´ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".*

Articolo 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

> *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*
>
> *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto superano i 100.000 euro".*

**Articolo 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata al pubblico servizio)**

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

**Articolo 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)**

La circostanza aggravante in esame è limitata alla sola ipotesi di corruzione ex art. 319 c.p. ed ha per oggetto:

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

**Articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore)**

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320, in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

**Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo".

"Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o a compiere un atto contrario ai suoi doveri, si applica la pena dell'art. 319, ridotta di un terzo".

"Le stesse pene si applicano al pubblico ufficiale o all'incaricato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio".

* * *

Si tratta di fattispecie di reato che potenzialmente ed in astratto possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

(a) I reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale[10] si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

[10] Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli artt. 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'art. 320 c.p., espressamente richiamato all'art. 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: "*Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*
*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo*".

Questi reati si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico.

Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizzi o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza, oppure quando garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara.

(b) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-*ter* c.p. sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale[11] denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 319-*ter* c.p. il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

(c) Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità abusando della sua qualità e dei suoi poteri.

Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che interviene, in qualità di intermediario, affinché la propria vittima sia portata a riconoscere utilità al medesimo o a un terzo soggetto.

(d) Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318, 319 e 319-*ter* c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale[12].

(e) Per le finalità e gli scopi perseguiti dal Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: "*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318*, *nell'articolo 319*, *nell'articolo 319-bis*, *nell'articolo 319-ter*, *e nell'articolo*

---

[11] L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-*ter* c.p.

[12] In altri termini, "*mentre nella corruzione (…) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa*" (così: Cass. Pen., sent. n. 2265/00).

*320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità*".

Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° 2° e 3° comma, (Istigazione alla corruzione): "*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".* Ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione[13].

(f) La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p. qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:

(i) "*ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

(ii) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

---

[13] Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio. Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (artt. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, ne sia derivato un interesse od un vantaggio in capo all'Ente.

(iii) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

(iv) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

(v) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio*"[14];

(vi) "*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*"[15].

Per completezza si richiama l'art. 320 c.p., a mente del quale "Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio".

**Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

*"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

---

[14] Così testualmente: art. 322-*bis*, 1° comma, c.p.
[15] Così testualmente: art. 322-*bis*, 2° comma, n. 2, c.p.

*5) a coloro che, nell´ambito di altri Stati membri dell´Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

*5-bis) ai giudici, procuratori, funzionari e agenti della Corte penale internazionale e alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che esercitino funzioni corrispondenti;*

*5-ter) alle persone che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in organizzazioni pubbliche internazionali;*

*5-quater) ai membri di assemblee parlamentari internazionali, organizzazioni internazionali o sovranazionali, e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*

*5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio in altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*"

**Articolo 346-ter c.p. (Traffico di influenze illecite)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare tali soggetti in relazione all'esercizio delle loro funzioni, ovvero per realizzare una mediazione illecita, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi".*

## 1.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L’analisi svolta nel corso dell’adeguamento al Decreto, ha permesso di individuare le attività della Società che possono essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. Le attività sensibili in oggetto sono le seguenti:

a) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inerenti alla richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenze;
b) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici inerenti al deposito ed il rinnovo di marchi e brevetti;
c) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici inerenti all’attività di importazione/esportazione;
d) Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
e) Rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
f) Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
g) Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria;
h) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la tutela dei dati personali;
i) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la tutela dell’ambiente;
j) Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
k) Richiesta e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni concessi/erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalla CE.

## 1.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell’ambito dei Reati contro la Pubblica Amministrazione

Tali soggetti sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi di reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo da CERVE, le cui Policies, Procedure e Prassi sono fortemente orientate verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Soggetti Terzi.

Di seguito vengono esposti i protocolli di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex Artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01.

Tali protocolli definiscono le condotte da adottare e da evitare, traducendo in disposizioni operative i principi ed i valori enunciati nel Codice Etico aziendale.

I responsabili delle funzioni che hanno contatti formali e informali con la Pubblica Amministrazione sono tenuti a:

- Fornire ai propri collaboratori istruzioni chiare sulle modalità di interazione con i diversi interlocutori pubblici, promuovendo la conoscenza della normativa vigente e la consapevolezza delle situazioni potenzialmente a rischio di reato;
- Garantire la supervisione costante delle attività sensibili e strumentali di propria competenza, assicurandone la conformità alle procedure interne ed alla normativa vigente;
- Prevedere idonei sistemi di tracciabilità dei flussi informativi tra la Società e la Pubblica Amministrazione;
- Promuovere l'impegno fra i dipendenti ed i collaboratori esterni nel comunicare all'Organismo di Vigilanza, unicamente in forma non anonima, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.

I referenti aziendali che, in virtù delle proprie mansioni, intrattengono relazioni istituzionali con la Pubblica Amministrazione sono tenuti, altresì, a:

- Conformarsi alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- Informare, formalizzando la comunicazione, il proprio superiore gerarchico diretto, indicando i motivi del rapporto con i Pubblici Ufficiali nonché le generalità degli stessi;
- Operare nel pieno rispetto delle deleghe, delle procure e dei poteri di rappresentanza e/o di firma loro attribuiti.

I dipendenti ed i collaboratori di Cerve S.p.A. dovranno, inoltre, osservare i seguenti obblighi:

- Soddisfare con tempestività e nel rispetto dei termini previsti qualsiasi istanza, scritta o verbale, proveniente dalle Pubbliche Autorità;

- Garantire che le informazioni e la documentazione trasmessa alle Autorità sia completa, veritiera e validata dal Responsabile di funzione incaricato o, in sua assenza, da soggetto competente munito di specifica delega. L'eventuale carenza di informazioni deve essere adeguatamente motivata;
- Assicurarsi che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente vengano effettuate nel rispetto delle scadenze stabilite;
- Garantire, in sede di attività ispettiva, la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti, assicurando la pronta ed integrale disponibilità dei documenti richiesti dagli ispettori, previo consenso del Responsabile di funzione o, in sua assenza, del Soggetto delegato.

Qualora i responsabili di funzione vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, di condotte potenzialmente riconducibili a reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01 nell'ambito dei processi operativi di propria competenza, ovvero di informazioni - anche provenienti da organi di polizia giudiziaria – relative ad illeciti o reati suscettibili di generare impatti sull'organizzazione, essi sono tenuti a darne tempestiva e formale comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

## 1.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono tenuti, nell'ambito delle relative competenze, a conoscere ed osservare le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Codice Etico
- Statuto Sociale;
- Deleghe e procure attribuite;
- Procedura aziendale disciplinante il processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- Procedure aziendali inerenti il Sistema di gestione della qualità;
- Procedura aziendale disciplinante i processi di assunzione del personale, di avanzamento del livello e aumenti retributivi;
- Procedura aziendale disciplinante il processo di gestione della tesoreria.

A completamento di quanto precedentemente esposto, si riportano di seguito gli standard comportamentali, organizzativi e procedurali da osservare nello svolgimento delle attività specifiche sotto richiamate:

A. <u>Richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenze ad Enti Pubblici</u>
   Regolamentazione:
   i. Definire un piano delle attività svolte ed ancora da intraprendere, includendo tra l'altro, informazioni riguardanti gli Enti Pubblici coinvolti e relative competenze, eventuali consulenti esterni coin-

volti, la documentazione interna da produrre a supporto delle richieste pervenute dall'Ente e la Direzione aziendale tecnicamente competente, i riferimenti autorizzativi (e.g. data, validità, scadenza) delle autorizzazioni/licenze/concessioni richieste, i sopralluoghi che si prevede vengano effettuati dalle Autorità competenti;

ii. Monitoraggio della congruenza tra quanto autorizzato, realizzato e dichiarato alla P.A. ai fini del pagamento dei corrispettivi previsti;

iii. Prevedere le modalità di condotta operativa da adottare nei contatti – formali e informali – intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;

iv. Formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

B. <u>Gestione di rapporti con soggetti pubblici in occasione di: verifiche, ispezioni, accertamenti, richieste di informazioni, ovvero in caso di richieste di presa visione di licenze/autorizzazioni.</u>

Regolamentazione;

i. Sono autorizzati ad intrattenere rapporti con Soggetti Pubblici esclusivamente i soggetti espressamente individuati dalla Società, muniti di delega o procura formale, nonché eventuali soggetti da questi designati, operanti sotto il loro diretto controllo;

ii. Garantire la piena collaborazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, assicurando la tempestiva messa a disposizione delle informazioni e dei documenti richiesti in sede di verifica, ispezione, o per il rilascio di provvedimenti autorizzazioni;

iii. In caso di verifiche o ispezioni, qualora i soggetti autorizzati non siano presenti, il Rappresentante Legale dovrà essere prontamente informato, affinché individui i referenti incaricati della gestione della procedura ispettiva;

iv. Tutta la documentazione da presentare alla Pubblica Amministrazione deve essere preventivamente verificata dal Responsabile dell'attività (o suo delegato), prima di essere formalmente siglata e presentata;

v. In presenza di criticità, di qualunque natura, emerse nello svolgimento delle suddette attività, il Rappresentante Legale e l'OdV devono essere tempestivamente informati;

vi. Deve essere data formale e tempestiva rendicontazione a OdV e CdA relativamente allo svolgimento delle attività di verifica e ispe-

zione e eventuali esiti, a cura del Responsabile dell'attività (o suo delegato).

C. Acquisto di beni e servizi

Regolamentazione:

L'attività di approvvigionamento di beni e servizi deve essere disciplinata da un sistema strutturato di controlli interni, in particolar modo volto a garantire: la separazione formale delle funzioni nelle fasi chiave del processo; la tracciabilità delle operazioni effettuate; la verifica qualitativa e quantitativa delle forniture, in conformità agli standard aziendali e normativi vigenti.

Principi di controllo:

i. Adeguata segregazione delle funzioni nelle seguenti fasi/attività del processo:
   a. Richiesta della fornitura;
   b. Certificazione dell'esecuzione dei servizi/consegna dei beni;
   c. Effettuazione del pagamento.
ii. Adozione di criteri tecnico-economici oggettivi nelle fasi di:
   a. Selezione dei potenziali fornitori;
   b. Valutazione della fornitura dei beni/servizi forniti;
   c. Valutazione complessiva dei fornitori.
iii. Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte, sulla base di criteri oggettivi e documentabili, al fine di assicurare imparzialità, economicità ed efficienza;
iv. Definizione di livelli autorizzativi formalizzati – coerenti con il sistema di procure aziendali – per la stipula dei contratti e l'approvazione delle relative varianti ed integrazioni;
v. Garantire la tracciabilità delle singole fasi del processo, attraverso evidenze documentali, adeguati livelli di formalizzazione e modalità di archiviazione tali da consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni sottostanti alle decisioni assunte e delle fonti informative utilizzate.
vi. I poteri di spesa sono formalmente attribuiti al Presidente, all'Amministratore Delegato e ad altri soggetti espressamente delegati.

D. Gestione pagamenti

Regolamentazione:

La possibilità di operare sui conti corrente bancari della Società viene regolata sulla base di apposite procure e/o deleghe formali conferite dal Presi-

dente e/o Amministratore Delegato, secondo quanto previsto dal sistema di poteri vigente.
È inoltre adottato un sistema di protezione dei dati e delle operazioni di natura finanziaria, che limita l'accesso alle informazioni e alle funzionalità operative esclusivamente a soggetti espressamente autorizzati, in conformità ai principi di riservatezza, integrità e sicurezza.

Tutte le operazioni di tesoreria devono essere corredate da documentazione idonea e completa, che deve essere sottoposta a verifica ed approvazione prima dell'esecuzione della transazione finanziaria e della relativa rilevazione contabile.

Le attività afferenti alla gestione della Tesoreria devono essere affidate a personale dedicato, distinto da quello incaricato di altre funzioni aziendali, al fine di garantire un'adeguata separazione delle responsabilità, ridurre il rischio di conflitti di interesse e rafforzare l'efficacia del sistema dei controlli interni.

E. Selezione, assunzione e progressioni di carriera del personale
Regolamentazione:
L'attività di selezione, assunzione e progressione di carriera devono essere disciplinate da un sistema strutturato di controlli interni, in particolar modo volto a garantire la separazione formale delle funzioni nelle fasi chiave del processo, nonché la tracciabilità dell'iter di assunzione e di valutazione della risorsa.

Principi di controllo:
Le fasi del processo seguono i seguenti protocolli comportamentali:

- Fase di pianificazione: l'identificazione delle risorse da assumere deve rispecchiare l'effettivo fabbisogno aziendale, risultante da un'analisi preventiva delle esigenze organizzative e produttive;
- Fase di preselezione: l'individuazione del profilo professionale e dei requisiti minimi per la copertura del ruolo, nonché il relativo inquadramento retributivo deve avvenire nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento, anche interne;
- Fase di acquisizione e gestione dei curricula-vitae: per tale fase deve essere garantita la piena tracciabilità delle fonti di provenienza dei CV, quali inserzioni pubblicitarie, candidature spontanee, segnalazioni interne o altri canali di recruiting.
- Fase di selezione: durante la valutazione delle candidature deve essere garantita la separazione delle funzioni fra i soggetti coinvolti nelle diverse

fasi del processo (e.g. valutazione tecnica, attitudinale del candidato), al fine di assicurare imparzialità, oggettività e trasparenza nel processo decisionale;

- Fase di formulazione dell'offerta e assunzione: la formulazione dell'offerta al candidato deve avvenire sulla base degli esiti delle valutazioni di idoneità condotte nella fase precedente, al fine di verificare la rispondenza del profilo alle esigenze organizzative ed ai requisiti richiesti per la posizione;
- Fase di progressione di carriera: l'eventuale progressione di carriera deve avvenire sulla base di criteri oggettivi, coerenti con quanto previsto dal CCNL applicabile. Tale processo deve essere preceduto da una valutazione da parte della dirigenza, accompagnata dalla definizione di un budget e dall'adozione di una procedura formalizzata, volta a garantire trasparenza, tracciabilità e coerenza delle conclusioni tratte con i fabbisogni organizzativi.

Sistema Organizzativo ed Autorizzativo
Tutte le attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale sono gestite dal Presidente, dall'Amministratore Delegato. È altresì assegnata procura speciale ad un altro soggetto, con eccezione del personale dirigente. Le suddette deleghe e procure risultano da atto scritto ed attribuiscono tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo.

F. <u>Consulenze e prestazioni professionali</u>
Regolamentazione:
Le richieste di consulenze e prestazioni professionali devono essere disciplinate da un sistema strutturato di controlli interni, in particolar modo volto a garantire la separazione formale delle funzioni nelle fasi chiave del processo, la tracciabilità delle operazioni effettuate, la verifica qualitativa del servizio reso, in conformità agli standard aziendali e normativi vigenti.

Principi di controllo:

i. Adeguata segregazione delle funzioni nelle seguenti fasi/attività del processo:
    a. Richiesta della consulenza/prestazione professionale;
    b. Autorizzazione del servizio;
    c. Definizione contrattuale;
    d. Verifica dell'esecuzione del servizio consulenziale;
    e. Pagamento della prestazione.
ii. La richiesta di servizi consulenziali e professionali deve essere presentata al Responsabile di funzione, incaricato di verificarne l'effettività del fabbisogno e la coerenza con il budget annuale;

iii. Definizione di un set di requisiti professionali, economici ed organizzativi che consentano di comprovare il rispetto da parte dei fornitori individuati degli standard qualitativi richiesti e di valutare l'adeguatezza complessiva del servizio reso;
iv. Svolgimento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti, basata su criteri oggettivi, trasparenti e documentabili, finalizzata alla comparazione delle offerte e all'individuazione della proposta più conforme ai requisiti qualitativi ed economici stabiliti;
v. Adozione di strumenti contrattuali idonei e regolarmente formalizzati;
vi. Definizione di livelli approvativi per la formulazione delle richieste di servizi professionali, nonché per la validazione de servizi resi;
vii. Definizione di livelli autorizzativi formalizzati – coerenti con il sistema di procure aziendali – per la stipula dei contratti e l'approvazione delle relative varianti ed integrazioni;
viii. Garantire la tracciabilità delle singole fasi del processo, attraverso evidenze documentali, adeguati livelli di formalizzazione e modalità di archiviazione tali da consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni sottostanti alle decisioni assunte e delle fonti informative utilizzate
ix. Nel caso di servizi consulenziali e professionali svolte da soggetti terzi incaricati deve essere prevista una specifica clausola che vincoli il professionista incaricato all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati.
x. I poteri di spesa sono formalmente attribuiti al Presidente/Amministratore Delegato e ad altri soggetti espressamente delegati.

G. <u>Liberalità, omaggi e sponsorizzazioni</u>
Regolamentazione:
L'erogazione di liberalità, omaggi e sponsorizzazioni deve essere regolata da un sistema strutturato di controlli interni, volto a definire criteri chiari e verificabili per l'individuazione delle iniziative, nonché per la valutazione dell'appropriatezza e della destinazione delle risorse impiegate.

Principi di controllo:
i. Adeguata segregazione delle funzioni nelle seguenti fasi/attività del processo:
   a. Conferimento delle donazioni/erogazioni e/o gestione delle iniziative no profit;
   b. Pagamento degli impegni assunti.

ii. Elaborazione/acquisizione di una relazione dettagliata sull'utilizzo delle erogazioni effettuate, al fine di garantire la trasparenza e tracciabilità nella destinazione delle risorse;

iii. Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo mediante idonea documentazione, al fine di garantire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni alla base delle decisioni adottate;

iv. I poteri di effettuare donazioni/elargizioni a favore di soggetti terzi sono attribuiti al Presidente ed al all'Amministratore Delegato.

## 1.5 I RESPONSABILI E LE SCHEDE INFORMATIVE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

L'Amministratore Delegato e ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolti nello svolgimento delle Attività sensibili identificate, nell'ambito dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, nella presente Parte Speciale, sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (il/i "**Responsabile/i Interno/i**"). Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'Attività sensibile;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, per le attività svolte per e con tali istituzioni;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, tramite la compilazione di apposite Schede di Evidenza (come da format allegato al Modello) da aggiornare su base trimestrale, le attività più rilevanti intrattenute con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione in caso di verifiche, ispezioni, accertamenti in generale presso la Pubblica Amministrazione o disposti dalla Pubblica Amministrazione presso la Società.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri devono compilare le c.d. "Schede di Evidenza" all'interno delle quali devono essere indicate le principali iniziative e adempimenti posti in essere. La compilazione delle c.d. "Schede di Evidenza" è di fondamentale importanza in quanto permette all'OdV di effettuare delle verifiche mirate in relazione alla tipologia dei rapporti evidenziati.

## 1.6 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Direzione Acquisti;
- Direttore del Personale;
- Direttore tecnico;
- Direttori di stabilimento.

## 1-*BIS* CORRUZIONE TRA PRIVATI

### 1-*bis*.1 IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (EX ART. 2635 C.C.) PREVISTO NELL'ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/01

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l'integrale sostituzione dell'art. 2635 del codice civile ("*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*") con la seguente disposizione:

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni".*

*"2. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo".*

*"3. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma".*

*"4. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste".*

*"5. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".*

*"6. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".*

*"7. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".*

* * *

Va rilevato, in merito al reato di corruzione tra privati, che la fattispecie che rileva ai fini del D. Lgs. n. 231/01 è solamente quella prevista al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile.

In altre parole, si ritiene sussistere una responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 solo nel caso in cui una persona appartenente all'ente attivamente dia o prometta denaro o altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti, sindaci e liquidatori di un altro ente. Viene, cioè, sanzionato solo il comportamento del "corruttore" e non quello del "corrotto".

Le condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie di reato in esame possono essere le più svariate e possono comprendere l'ipotesi in cui, a seguito della dazione di denaro, si favorisca l'aggiudicazione di un appalto privato in favore di un ente piuttosto che di un altro, oppure si favorisca la stipulazione di un contratto di consulenza con un professionista con il quale, in mancanza di dazione di denaro, non si sarebbe instaurato un rapporto commerciale.

Ulteriore elemento è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli *"obblighi inerenti al proprio ufficio"*. Questa circostanza sembra confermare che la *ratio* incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

## 1-bis.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso dell'adeguamento al Decreto, ha permesso di individuare le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione del Reato di corruzione tra privati (ex Art. 2635 c.c.) previsto nell'Art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, ovvero:

a) Vendita di beni e/o servizi ad imprese;
b) Accordi quadro e/o di durata per la vendita di beni;
c) Selezione delle risorse umane;
d) Rapporti con enti privati indipendenti di certificazione periodica;
e) Rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale ai ss. del D.Lgs.

n. 39/2010;

f) Gestione del contenzioso;

g) Gestione di contratti di appalto.

## 1-*bis*.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili identificate, nell'ambito del reato di corruzione tra privati, nella presente Parte Speciale (i "**Destinatari**").

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, il reato di corruzione tra privati;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle Polices, Procedure e alle Prassio, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello o nel Codice Etico o nella Parte Speciale;
- violare, in quanto applicabili, le prescrizioni descritte al paragrafo "1.2" nei confronti dei soggetti privati.

## 1-*bis*.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono tenuti, nell'ambito delle relative competenze, a conoscere ed osservare le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Statuto Sociale;
- Deleghe e procure attribuite;
- Regolamento aziendale in materia di sistema di controllo interno;
- Procedura aziendale disciplinante il processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- Procedura aziendale disciplinante i processi di assunzione del personale, di avanzamento del livello e aumenti retributivi;

- Procedura aziendale disciplinante il processo di gestione della tesoreria;
- Procedure amministrativo-contabili, per la redazione delle relazioni finanziarie annuali e delle dichiarazioni fiscali;
- Procedure aziendali inerenti il Sistema di gestione qualità;
- Protocollo operativo per la gestione dei rifiuti;
- Protocollo operativo per la gestione delle ispezioni da parte degli Enti pubblici competenti (e.g. ARPA).

A completamento di quanto precedentemente esposto, si riportano di seguito gli standard comportamentali, organizzativi e procedurali da osservare nello svolgimento delle attività specifiche sotto richiamate:

A. Negoziazione e stipula di contratti con la clientela

La Società ha adottato idonee procedure organizzative che disciplinano le attività sensibili in ambito commerciale. In particolare, le misure di controllo implementate prevedono:

- La definizione e la formalizzazione delle politiche commerciali aziendali, ispirate a principi di trasparenza, lealtà e correttezza;
- L'applicazione di criteri oggettivi per la determinazione e verifica della congruità dei prezzi praticati, sulla base di parametri di mercato, quantità e tipologia del bene o servizio oggetto del contratto;
- L'adozione di livelli autorizzativi predefiniti per l'approvazione dei contratti commerciali, con chiara attribuzione di responsabilità e tracciabilità delle decisioni;
- Il controllo documentale della completezza e coerenza delle fatture, in riferimento alle condizioni contrattuali e agli ordini, al fine di evitare l'inserimento di compensi non dovuti o vantaggi indebiti;
- La previsione di criteri e modalità per l'emissione di note di debito e di credito, gestite attraverso sistemi formalizzati e monitorabili;
- L'inserimento sistemico e l'aggiornamento continuo dei dati anagrafici e informativi sui clienti, al fine di assicurarne una corretta identificazione e una valutazione puntuale del profilo economico e reputazionale.

In conformità ai principi etici aziendali, è fatto, altresì, divieto — sia in forma diretta che indiretta — di promettere, offrire, corrispondere, richiedere o accettare tangenti o altre utilità indebite, sotto qualsiasi forma, compresi denaro, benefici, prestazioni, servizi o beni aventi valore economico.

B. Gestione dei fornitori

I fornitori hanno l'obbligo di rispettare i principi etici e le regole di comportamento adottati dalla Società.

In materia di selezione e regole per l'approvvigionamento, si faccia riferimento alla Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione", par. 1.3.

C. Gestione dei pagamenti

Cfr. Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione", par. 1.3.

D. Consulenze e incarichi professionali

Cfr. Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione", par. 1.3.

E. Rimborsi note spese

Al fine di prevenire il rischio di indebiti vantaggi economici e condotte assimilabili a fenomeni corruttivi tra privati, la Società ha definito specifici presìdi in merito alla gestione delle trasferte e delle relative spese. In particolare:

- È prevista la richiesta di autorizzazione preventiva per ogni trasferta, compreso l'utilizzo di autovettura propria o aziendale, nonché per eventuali spese di rappresentanza correlate, da sottoporre al Responsabile della funzione aziendale competente;
- La richiesta di rimborso spese deve essere controfirmata per benestare dal Responsabile della funzione aziendale di appartenenza e successivamente trasmessa alla funzione competente per il rimborso, che provvede alla verifica sotto il profilo formale, fiscale e autorizzativo prima di procedere alla liquidazione;

Tali controlli sono finalizzati a garantire la trasparenza, tracciabilità e correttezza delle spese sostenute, prevenendo l'erogazione di compensi non giustificati o vantaggi indebiti.

Al fine di garantire la tracciabilità delle diverse fasi del processo, si richiede l'utilizzo di apposita modulistica interna dedicata.

La Società garantisce la segregazione dei ruoli tra il soggetto che richiede il rimborso, il soggetto che autorizza la spesa e quello incaricato della verifica e della liquidazione dell'importo, al fine di assicurare trasparenza, tracciabilità e correttezza nel processo.

F. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale

Il Chief Financial Officer (CFO) è individuato come referente degli organi sociali competenti in materia di controllo ed è incaricato di:

- Individuare il personale responsabile della trasmissione documentale verso il Collegio Sindacale e gli altri organi sociali;
- Assicurare l'invio tempestivo di tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni societarie (Assemblea, Consiglio di Amministrazione), per i quali gli organi preposti siano chiamati a esprimere pareri o valutazioni ai sensi di legge o dei regolamenti aziendali;
- Provvedere, in caso di evidenza di situazioni di incompatibilità, ad informare tempestivamente gli organi di controllo competenti, affinché siano adottati gli adempimenti necessari in conformità alla normativa vigente.

## 1-*bis*.5 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione del Reato di corruzione tra privati (ex. Art. 2635 c.c.) previsto nell'Art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente
-
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Direzione Acquisti;
- Direzioni Commerciali;
- Direttore del Personale;
- Direttore tecnico;
- Direttore di Stabilimento.

## 2. REATI SOCIETARI

### 2.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter DEL D. LGS. N. 231/01

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637 e 2638, c.c. – così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali – trovano espresso accoglimento nell'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/01.

Le modifiche al falso in bilancio apportate dalla Legge 69/15 impattano sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti. Nella formulazione precedente l'ambito applicativo delle disposizioni in esame restringeva il novero dei reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-*ter* ex D.Lgs. 231/2001, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile"*, stabilendole l'entità.

Nella nuova formulazione è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di "interesse" della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito, ritenendo, pertanto, ammissibile la perpetrazione dei reati societari anche da enti che svolgono la loro attività in forma diversa da quella societaria.

Ai fini del presente Modello, tenuto peraltro conto delle peculiarità e caratteristiche della CERVE, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni.

**False comunicazioni sociali**

<u>False comunicazioni sociali</u> (art. 2621, c.c.)

"*Fuori dai casi previsti dall´art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad*

*indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*".

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.)

*"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".*

Le nuove disposizioni legislative sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione. Le relative fattispecie conservano la natura di "reato proprio" (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati)[16] configurandosi come reati di pericolo perseguibili d'ufficio e a seguito di querela per le sole società che non superano le c.d. soglie di fallibilità.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria.

Di particolare rilevanza è la decisione del Legislatore di eliminare le soglie di punibilità, che limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente e di introdurre, invece, la definizione di "fatti di lieve entità" e di "particolare tenuità" per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità.

Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore dei Destinatari:

[16] Per completezza, va precisato che, sebbene si tratti di un reato proprio, è sempre possibile, in forma del dettato normativo di cui all'art. 110 c.p., il concorso dell'*estraneus* nei reati di false comunicazioni sociali. In particolare, potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di concorso il consulente della società il quale, avendo accettato di supportare con le proprie conoscenze professionali l'intento illecito del cliente (ad es. mediate la predisposizione di una falsa contabilità), contribuisca a determinare una falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio o dalle altre comunicazioni sociali (*cfr.* Cass. 21 gennaio 1998, il la giustizia penale, 1999, III, 145)

- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
- sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;
- falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;
- omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
- in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenzianti dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi dell'ente;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

**Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

"*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di*

*controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa*".

* * *

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma e, al secondo comma, un delitto configurato come reato di danno, nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci.

Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema di applicazione di una specifica normativa, mediante l'occultamento, accompagnato da artifizi, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

"*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

* * *

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo art. 2627 c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate[17], restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

[17] Si vedano gli articoli: 2482, c.c., (riduzione del capitale sociale); 2482-bis, c.c., (riduzione del capitale per perdite), 2482-ter, c.c., (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e 2482-quater, c.c., (riduzione del capitale sociale per perdite e diritti dei soci).

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

> "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
>
> *La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato*".

* * *

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. E' esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta *ex lege*)[18].

Va osservato, tuttavia, che secondo le disposizioni dello Statuto, la Cerve S.p.A., non avendo alcun fine di lucro, "*non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale*" (art. 2 dello Statuto).

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

[18] In conclusione, dunque, tra le riserve che, per legge, non possono essere distribuite si possono annoverare: [i] riserva legale (art. 2430, c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni (art. 2431, c.c.); [iii] riserva *ex* articolo 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-*ter*, terzo comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'articolo 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

"*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto*".

* * *

L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono operazioni sulle azioni o quote, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Con riferimento alla fattispecie descritta al secondo comma dell'art. 2628 c.c., occorre richiamare l'art. 2359-*bis* c.c., che pone il divieto alla società controllata di acquistare azioni o quote della propria controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e nel rispetto di ben precise modalità e condizioni (a condizione che si tratti di azioni interamente liberate). Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni della controllante, l'art. 2359-*quinquies* c.c. prevede un espresso divieto in tal senso.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie che possono realizzare l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

> "*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
>
> *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*".

* * *

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

E' un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

> "*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

* * *

Il reato si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di azioni o quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- reciproca sottoscrizione di azioni o quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Per l'analisi di tale fattispecie si rinvia al relativo capitolo.

**Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)**

> "*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*".

* * *

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c)**

"*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni*".

Il delitto tutela, genericamente, l'ordine economico e l'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale che verrebbe gravemente pregiudicata dalla diffusione di notizie false o dal concretizzarsi di operazioni simulate che determinino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Si tratta di un delitto di pura condotta: risulta, infatti, sufficiente, per configurare delitto, il diffondere notizie false, ovvero il porre in essere operazioni simulate o altri artifici, senza che sia richiesta la produzione di alcun evento naturalistico.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- diffondere notizie false;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifizi.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci*

*e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*(…)*".

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)**

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

**False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19 02/03/2023)**

*"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"."In caso di condanna ad una pena non inferiore a otto mesi di reclusione, si applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.)".*

* * *

L'articolo tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico-patrimoniale dell'Ente.

Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- la prima consiste alternativamente nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, ovvero nel fraudolento occultamento di fatti concernenti la situazione medesima;

- la seconda è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza.

## 2.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso dell'adeguamento al Decreto, ha permesso di individuare le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, come segue:

a) Gestione amministrativa e fiscale (ovvero tenuta della contabilità e predisposizione di bilanci, relazioni, e altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico);
b) Gestione degli adempimenti fiscali;
c) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e altri organi di controllo;
d) Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e convocazione dell'Assemblea;
e) Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
f) Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
g) Gestione dei rapporti con Parti Correlate.

## 2.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché dai Sindaci e da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei Reati Societari, identificate nella presente Parte Speciale (i "**Destinatari**").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1) conoscere e rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico;

2) rispettare le Policies, Procedure e le Prassi per la disciplina dei comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo e, in particolare, i comportamenti descritti nella presente Parte Speciale;

3) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Policies, Procedure e Prassi , in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa CERVE. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario di CERVE, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;

4) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato effettuare fusioni con altri enti o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali;

5) garantire il corretto funzionamento degli organi sociali di CERVE, consentendo lo svolgimento delle attività del Collegio Sindacale e/o dell'Organismo di Vigilanza. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifizi e raggiri tali da impedire al Collegio Sindacale e/o all'Organismo di Vigilanza di svolgere le attività di rispettiva competenza.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/01;

2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

## 2.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono tenuti, nell'ambito delle relative competenze, a conoscere ed osservare le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Statuto Sociale;
- Deleghe e procure attribuite;
- Regolamento aziendale in materia di sistema di controllo interno;
- Procedura per il compimento di operazioni societarie, infragruppo e con altre parti correlate;
- Procedure amministrativo-contabili, per la redazione delle relazioni finanziarie annuali e delle dichiarazioni fiscali;
- Procedura aziendale relativa al sistema di controllo di gestione, per gli aspetti di competenza;
- Procedure aziendali inerenti il Sistema di gestione qualità;
- Protocollo operativo per la gestione dei rifiuti;
- Protocollo operativo per la gestione delle ispezioni da parte degli Enti pubblici competenti (e.g. ARPA);Procedura aziendale disciplinante il processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- Procedura aziendale disciplinante i processi di assunzione del personale, di avanzamento del livello e aumenti retributivi;
- Procedura aziendale disciplinante il processo di gestione della tesoreria.

A completamento di quanto precedentemente esposto, si riportano di seguito gli standard comportamentali, organizzativi e procedurali da osservare nello svolgimento delle attività specifiche sotto richiamate:

A. <u>Predisposizione delle Dichiarazioni Finanziarie annuali</u>

Regolamentazione:

i. L'emanazione delle disposizioni di servizio e della programmazione delle attività finalizzate alla raccolta delle informazioni necessarie per la predisposizione delle relazioni finanziari annuali è a cura del Chief Financial Officer;

ii. Conservazione di adeguate evidenze documentali a supporto del processo decisionale adottato per la determinazione delle poste soggette a valutazione e per la costituzione di fondi di accantonamento;

iii. Formalizzazione e adozione del Codice Etico e protocolli comportamentali volti a disciplinare le condotte dei dipendenti coinvolti proces-

si di redazione del bilancio e nella predisposizione di documentali contabili affini;

iv. Chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella predisposizione delle comunicazioni sociali, mediante predisposizione di apposita documentazione interna formalizzata (e.g. mansionari, ordini di servizio, deleghe funzionali, contratti di service etc.);

v. Applicazione del principio della separazione delle funzioni, volto a garantire la netta distinzione tra compiti di natura operativa e di controllo, sia a livello funzionale che societario.

Per ciascuna transazione effettuata dalla Società deve essere conservata adeguata documentazione di supporto che garantisca l'individuazione della appropriata autorizzazione e della motivazione economica sottostante. Tali evidenze documentali devono essere agevolmente reperibili ed archiviate secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione, sia dagli organi interni preposti al controllo, che da parte di Enti ed Istituzioni esterne adeguatamente autorizzati.

Il progetto di bilancio e il giudizio sul bilancio (o attestazione similare) rilasciato dal Collegio Sindacale, ovvero da altro Revisore incaricato di redigere una attestazione sulla correttezza del bilancio, devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Amministrazione tempestivamente, rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio.

Il Chief Financial Officer ha la responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo delle relazioni finanziarie, dall'approvazione da parte dell'organo competente, al deposito e/o pubblicazione (anche informatica) fino alla relativa archiviazione.

Deve essere garantita una netta separazione tra le diverse funzioni aziendali, prevedendo che:

- L'autorizzazione delle operazioni rilevanti sia attribuita al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci;
- L'esecuzione delle attività sia affidata alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, in particolare al Chief Financial Officer;
- Il controllo sia esercitato dal Collegio Sindacale, in qualità di organo indipendente.

La Società prevede la convocazione periodica di riunioni congiunte fra il Collegio Sindacale e il Chief Financial Officer, finalizzate alla valutazione dell'adeguatezza e dell'omogeneità dei principi contabili adottati ai fini della redazione del bilancio, nonché all'analisi dei risultati evidenziati nella relazione di revisione e nelle eventuali osservazioni e raccomandazioni formulate nell'ambito delle attività di vigilanza.

Tracciabilità:

Il sistema informativo aziendale impiegato per la gestione e trasmissione di dati deve assicurare la tracciabilità di ciascun passaggio operativo e consentire l'identificazione degli utenti che provvedono all'inserimento dei dati. I responsabili delle funzioni coinvolte nel processo contabile sono tenuti a garantire la tracciabilità delle informazioni non generate automaticamente dal sistema informatico. Per ogni registrazione contabile deve essere conservata, a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, idonea documentazione giustificativa e di supporto, tale da consentire la verificabilità ex post del dato rilevato.

Segregazione dei compiti:

La Società adotta un principio di separatezza tra le funzioni di autorizzazione - demandata al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci –, di esecuzione – demandata alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (Chief Financial Officer / Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) – e di controllo – esercitato dal Collegio Sindacale, dalla Società di Revisione (se incaricata) e dall'Organismo di Vigilanza.

B. <u>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con altri organi sociali di controllo</u>

Regolamentazione:

Il Chief Financial Officer è il soggetto referente degli organi sociali preposti alla funzione di controllo ed individua il personale preposto alla trasmissione della documentazione ai richiamati organi.

Al Collegio Sindacale è richiesto l'invio tempestivo di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali gli stessi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni.

Nel caso in cui la Società venga a conoscenza di situazioni di incompatibilità con il Collegio Sindacale, ne dovrà essere informato senza indugio il Presidente, affinché provveda agli adempimenti in conformità alla vigente normativa.

E' necessario garantire la tracciabilità puntuale del rilascio di informazioni, dati e documentazione, in risposta alle richieste provenienti dal Collegio Sindacale, al fine di assicurare trasparenza e verificabilità dell'operato aziendale.

C. Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e convocazione dell'Assemblea

Regolamentazione:

La Società prevede la chiara identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione di supporto alle delibere assembleari, nonché alla redazione e trasmissione degli avvisi di convocazione. Tale presidio organizzativo garantisce la conformità alle disposizioni normative civilistiche e statutarie, e la correttezza formale dei processi deliberativi.

Tracciabilità:

Si richiede la tracciabilità di tutte le attività rilevanti, attraverso l'apposizione di sigle o l'invio mediante strumenti informatici (es. e-mail), da parte dei soggetti responsabili della predisposizione dei dati e della documentazione. È inoltre prevista la conservazione sistematica della documentazione di supporto, al fine di garantire la ricostruzione dei processi e la verifica del rispetto delle procedure aziendali.

Segregazione dei ruoli:

La Società garantisce la separazione tra le funzioni di autorizzazione – attribuite al Consiglio di Amministrazione –, quelle esecutive – gestite dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e dalla funzione di volta in volta competente –, e quelle di controllo – esercitate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza, assicurando così la corretta governance e la prevenzione dei reati societari.

D. Acquisto di beni e servizi

Cfr. Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione", par. 1.3.

E. Gestione dei flussi finanziari in entrata ed uscita

Regolamentazione:

La gestione dei flussi finanziari deve essere disciplinata da un sistema strutturato di controlli interni, in particolar modo volto a garantire: la separazione formale delle funzioni nelle fasi chiave del processo; la tracciabilità delle

operazioni effettuate; e l'associazione di specifici livelli autorizzativi alle singole attività.

Principi di controllo:

i. Adeguata segregazione delle funzioni nelle seguenti fasi/attività del processo:
    a. Richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
    b. Esecuzione del pagamento
    c. Attività di controllo e riconciliazioni a consuntivo.

ii. Livelli autorizzativi definiti per la richiesta e per l'ordine di pagamento, articolati in base alla natura dell'operazione (ordinaria e straordinaria) e l'importo della transazione.

iii. Obbligo di pagamento esclusivamente in favore del soggetto erogatore del bene o servizio, previa verifica dell'identità e della legittimità del beneficiario, anche in presenza di interposte persone;

iv. Controlli specifici volti a garantire la coincidenza tra destinatario, ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione, nonché la regolarità dei flussi finanziari aziendali con riferimento i pagamenti verso terzi;

v. Periodiche attività di riconciliazione contabile dei rapporti con gli istituti di credito, finalizzata alla verifica della coerenza tra i dati contabili interni e quelli bancari, e al presidio della correttezza dei flussi finanziari;

vi. Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo, con particolare riferimento ai pagamenti, effettuati esclusivamente tramite canali bancari o intermediari finanziari accreditati e conformi alla disciplina dell'Unione Europea o di Stati extracomunitari con normative antiriciclaggio equivalenti. Eventuali utilizzi di contante sono ammessi solo in via residuale, nel rispetto dei limiti di legge. Ogni movimentazione di cassa deve essere previamente autorizzata da soggetti dotati di poteri idonei e corredata da evidenze documentali appropriate. L'utilizzo di strumenti di pagamento alternativi, quali le carte di credito, è consentito esclusivamente per spese operative e inerenti, ed è associato al conto corrente della Società. Le carte sono personali, intestate al dipendente assegnatario, e ne è vietato l'uso promiscuo, in conformità ai presìdi organizzativi volti alla tracciabilità e legittimità dei flussi finanziari

Sistema Organizzativo e Autorizzativo:

Le aree di responsabilità devono essere chiaramente individuate e formalizzate mediante specifici atti di attribuzione, quali deleghe, procure o mansio-

nari, al fine di garantire la trasparenza, la tracciabilità e la corretta allocazione delle funzioni aziendali.

F. Consulenze e prestazioni professionali

Cfr. Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, par. 1.3.

## 2.5 UNITA’ DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Soggetti delegati.

## 3. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

### 3.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*septies* DEL D. LGS. N. 231/01

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies* – successivamente modificato dal D.Lgs. 81/2008 – che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "*interesse*" o "*vantaggio*" per l'Ente stesso[19].

Il quadro normativo è stato ulteriormente inciso dal D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 198/2025, che ha introdotto un rafforzamento del sistema sanzionatorio e un ampliamento delle ipotesi aggravate connesse alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'intervento legislativo ha inoltre potenziato gli obblighi prevenzionistici in capo ai datori di lavoro e ai soggetti della sicurezza, con particolare riferimento ai doveri di vigilanza, formazione, controllo
e gestione del rischio.

Le modifiche introdotte dalla Legge 198/2025 sono state recepite nel presente Modello, che è stato aggiornato affinché i protocolli, le procedure e i presidi organizzativi risultino idonei a prevenire anche le nuove o aggravate ipotesi di re-

---

[19] Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «*intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"*». Da ciò le Linee Guida fanno derivare che *«In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori».* Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

sponsabilità dell’ente derivanti da condotte colpose lesive dell’incolumità dei lavoratori.

**Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

> *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
>
> *Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.*
>
> *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.*

* * *

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all’applicazione e/o all’osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l’adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

L’intervento normativo introdotto dal D.L. 159/2025, convertito in Legge 198/2025, ha significativamente rafforzato il sistema di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo nuovi obblighi organizzativi, maggiori oneri di controllo nei cantieri e negli appalti, nonché un sistema più stringente di tracciabilità delle presenze, della formazione e della sorveglianza sanitaria.

Tali modifiche accrescono la rilevanza delle condotte omissive dei soggetti aventi obblighi in materia di sicurezza e ampliano le situazioni nelle quali può configurarsi una colpa organizzativa dell’ente, incidendo direttamente sulla valutazione della responsabilità ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

**Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

*"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".*

Le modifiche introdotte dal D.L. 159/2025, convertito in Legge 198/2025, hanno rafforzato il sistema sanzionatorio e gli obblighi prevenzionistici connessi alle lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, potenziando gli obblighi di vigilanza, formazione e controllo in capo ai soggetti aventi obblighi in materia di sicurezza. Tali interventi incidono sulla configurazione della responsabilità dell'ente, ampliando le ipotesi aggravate rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

**Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)**

*"La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:*

*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

*La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

*1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

*2) la perdita di un senso;*

*3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

*4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

* * *

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo omesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

## 3.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

I processi sensibili, ai fini della prevenzione dei reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguardano in primo luogo gli adempimenti previsti dalla normativa speciale di settore, in particolare dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano di seguito le attività aziendali nelle quali potrebbe configurarsi un rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001:

a) Valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, redazione, aggiornamento e custodia del documento di valutazione dei rischi;

b) Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione (ivi inclusi i dispositivi di protezione individuale), e stesura del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

c) Designazione e nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

d) Designazione preventiva dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, ivi inclusi gli interventi di prevenzione e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e pronto soccorso in caso di pericolo grave e immediato;

e) Affidamento ai lavoratori di compiti coerenti alle capacità ed alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

f) Adozione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

g) Cura dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

h) Cura dell'osservanza da parte del medico competente degli obblighi di legge, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

i) Adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e la predisposizione di istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

j) Tempestiva informativa ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

k) Verifica da parte dei lavoratori, mediante il rappresentante per la sicurezza, dell'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione;

l) Tenuta del registro infortuni (anche in carenza di obbligo);

m) Consultazioni periodiche con il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dalla legge;

n) Adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.

Tra le attività sensibili, ancorché non espressamente disciplinati dalla normativa di riferimento, si evidenzia, inoltre, la sottostimata e/o insufficiente valutazione dei rischi e la contestuale inadeguata allocazione delle risorse economiche e

organizzative, in particolare con riferimento alla coerenza del budget destinato alla manutenzione e agli investimenti in materia di salute e sicurezza.

## 3.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono tenuti, nell'ambito delle relative competenze, a conoscere ed osservare le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e relativi allegati specifici;
- Piano di emergenza ed evacuazione;
- Procedure interne ed istruzioni operative in materia di sicurezza;
- Normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008;

Principi e criteri per l'assunzione delle decisioni:

Tutti coloro che operano per la Società, sono tenuti - sia in fase decisionale che attuativa – al rispetto dei seguenti principi generali di prevenzione previsti dalla normativa vigente, tra cui:

- Evitare i rischi evitabili;
- Valutare i rischi non evitabili;
- Combattere i rischi alla fonte;
- Adattare il lavoro alla persona, con attenzione alla progettazione dei posti di lavoro e alla scelta di attrezzature e metodi operativi;
- Adeguare i processi e le misure di prevenzione in funzione del continuo sviluppo tecnico e dell'innovazione disponibile;
- Adottare soluzioni operative o tecnologiche che riducano il grado di pericolosità rispetto alle alternative disponibili;
- Pianificare la prevenzione in modo integrato, tenendo conto di aspetti tecnici, organizzativi, relazioni sociali e ambiente di lavoro;
- Privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- Garantire l'informazione e la formazione adeguata dei lavoratori in merito ai rischi e alle misure di sicurezza.

Obblighi dei lavoratori:

Tutti i lavoratori sono tenuti a operare nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008, adottando comportamenti responsabili e prendendosi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. In particolari, essi:

- Osservano le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
- Utilizzano correttamente le attrezzature, i macchinari, gli utensili e le sostanze pericolose, nonché dispositivi di protezione individuale;
- Segnalano tempestivamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi anomalia o situazione di pericolo rilevata, contribuendo attivamente alla prevenzione dei rischi;
- Si astengono da azioni non autorizzate o non di propria competenza che possano compromettere la sicurezza;
- Si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
- Contribuiscono all'attuazione degli obblighi normativi e delle misure organizzative predisposte per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

## 3.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La Società ha definito un sistema integrato per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, all'interno del quale vengono individuati gli adempimenti essenziali previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08, nonché le responsabilità aziendali correlate, nell'ottica di garantire l'efficace prevenzione dei rischi, la tracciabilità delle condotte rilevanti ai fini normativi e la concreta applicazione delle misure di tutela previste.

A tal fine, si riporta di seguito una tabella di corrispondenza tra i requisiti normativi e le attività adottate e documentate dalla Società, quale parte integrante del sistema di gestione e ai fini dell'efficacia esimente del modello.

| **Art. 30 D.Lgs. 81/08** | **Attività** |
|---|---|
| c.1 lett. a: rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. | • Valutazione della conformità normativa relativamente a macchine, impianti, ambienti di lavoro, ecc. |
| c. 1 lett. b: attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti | • Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi |
| | • Misure prevenzione e protezione e piani di miglioramento |
| | • Istruzioni operative per le attività a maggior rischio |
| c. 1 lett. c: alle attività di natura organizzativa, quali: | |
| Emergenze primo soccorso | • Piano emergenza e simulazioni periodiche |
| Gestione appalti | Per ogni azienda appaltatrice: |
| | • Contratti appalto |
| | • Informativa rischi |
| | • Verifica appaltatore |
| | • Duvri |
| Riunioni periodiche di sicurezza | • Riunione annuale sicurezza |
| | • Riunioni operative periodiche con i soggetti incaricati di attività di sicurezza |
| Consultazione dei RLS | • Consultazione su analisi rischi e misure prevenzione |
| | • Riunioni operative periodiche con i soggetti incaricati di attività di sicurezza |
| c. 1 lett. d : alle attività di sorveglianza sanitaria | • Gestione visite mediche |
| | • Protocollo di sorveglianza |
| | • Cartelle sanitarie e giudizi idoneità |
| | • Collocamento di soggetti con limitazioni |

| | |
|---|---|
| c. 1 lett. e : alle attività di informazione e formazione | • Formazione secondo Accordo Stato Regioni 2025 e altri |
| | • Addestramento all'uso di macchine, attrezzature, sostanze chimiche, lavorazioni, ecc. registrato su scheda firmata |
| c. 1 lett. f: alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori | • Check list di controllo periodico da parte di preposti / lavoratori. |
| | • Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive |
| | • Audit interni |
| c. 1 lett. g: all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge | • Evidenza documentale della conformità alle norme applicabili |
| c. 1 lett. h : alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate | • Vigilanza documentata con check list di controllo periodico da parte di preposti<br>• Audit interni |
| c, 2 : il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 | • Conservazione e tracciabilità della documentazione inerente alla sicurezza |
| c. 3: il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per: la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio | • Identificazione dei soggetti destinatari di specifici compiti / attività nella gestione della sicurezza<br>• Verifica che i soggetti abbiano le competenze e i poteri per adempiere ai compiti individuati |
| c.4: il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate | • Audit OdV |

| | |
|---|---|
| Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico | • Revisione periodica di tutta la documentazione di sicurezza e di sistema a cadenza temporale (es. 3 anni) o per eventi particolari (es. infortuni e cambiamenti significativi) |

Le eventuali violazioni dei presidi di controllo interno e, più in generale, dei protocolli comportamentali adottati dall'Organizzazione in materia di salute e sicurezza saranno soggette al sistema disciplinare, secondo quanto previsto nel paragrafo 8 della Parte Generale del Modello.

I presidi organizzativi e i protocolli attualmente in essere risultano idonei a presidiare anche le novità introdotte dal D.L. 159/2025, convertito in Legge 198/2025, assicurando un adeguato livello di prevenzione e controllo rispetto alle nuove o aggravate ipotesi di responsabilità dell'ente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## 3.5 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttore del Personale;
- Referente Ambiente;
- Delegati per la sicurezza;
- Direttori di Stabilimento;
- RSPP;
- Direttore Tecnico.

## 4. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

### 4.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-octiesDEL D. LGS. N. 231/01

Ai fini del presente Modello, tenuto peraltro conto delle peculiarità e caratteristiche della CERVE, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

**Ricettazione (art. 648 c.p.)**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329".*

*"La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis".*

*"La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"."La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale".*

*"Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto, e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione."*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".*

* * *

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare

la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” deve intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene. Il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto[20].

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in molte attività e a più livelli organizzativi[21].

**Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

> *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000”.*
>
> *“La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”.*
>
> *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
>
> *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
>
> *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648*”.

* * *

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

---

[20] La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.

[21] Sicuramente, tra i settori maggiormente esposti al rischio di consumazione vi sono l’area acquisti, la tesoreria e l’amministrazione.

Nella struttura del reato, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza” possono essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento, da parte dell’autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato[22].

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una “paternità legale” a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

- collocamento, cioè l’immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l’eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto “denaro scritturale”, cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;
- ripulitura, cioè il cosiddetto “lavaggio” dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l’attività criminale. Tale attività, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del “denaro scritturale” in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;
- reimpiego, cioè la reimmissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

“*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000”.*

*“La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”.*

---

[22] Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

*"La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale".*

*"La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p.".*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648*".

* * *

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Con il termine "impiegare" si intende un investimento a fini di profitto[23].

**Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

*"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".*

*"La pena è della reclusione da* ***uno a quattro anni*** *e della multa da* ***euro 2.500 a euro 12.500*** *quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da* ***contravvenzione*** *punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi".*

*"La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni".*

*"Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 c.p.(criminalità organizzata di tipo mafioso".*

*"Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".*

---

[23] I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

*“La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale”.*

*“La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.*

*””Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 c.p., relativo alla punibilità anche quando l’autore del reato presupposto non è imputabile o non è punibile”.*

* * *

Oggetto delle condotte vietate dalla norma sono “il denaro, i beni e le altre utilità”. Tali beni devono provenire dalla commissione di un “delitto non colposo”.

La norma dettaglia le condotte penalmente rilevanti. Il dettato normativo fa riferimento ai concetti di “impiegare, sostituire e trasferire”. In linea generale, il concetto di “impiego” allude a qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza dal reato nel circuito economico; il concetto di “sostituzione” e “trasferimento” sottintendono ulteriori modalità attraverso le quali il reo ostacola l’identificazione della provenienza illecita dei beni. In sostanza, la condotta punita dalla norma si può concretizzare in qualsiasi modalità idonea a generare l’impossibilità o anche soltanto un ritardo nell’identificazione della provenienza illecita del bene.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti sono quei comportamenti che comportino un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità dello stesso o che diano, altresì, luogo ad un utilizzazione non più personale.

Va precisato che i beni provenienti dall’attività illecita, al fine di realizzare il reato di autoriciclaggio, devono essere tassativamente conferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

## 4.2 I REATI DI CUI ALL’ART. 25-*octies 1* DEL D.LGS. N. 231/01

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 184 di recepimento della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l’art. 25 octies 1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”.

In particolare, l'art. 3 del citato Decreto ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la cui numerazione evidenza lo stretto collegamento con i reati di riciclaggio previsti all'art. 25 octies.1.

L'art. 1 del D.Lgs. 184/2021, riprendendo sostanzialmente le accezioni proposte nella Direttiva (UE) 2019/71 ha introdotto una serie di norme definitorie. In particolare, tale articolo prevede che, ai suddetti fini, "si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digi

ta

le che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

Inoltre, con la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 , di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 , recante ""disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" è stato esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 25-octies.1 aggiungendo la fattispecie di reato di "trasferimento fraudolento di valori"

,

prevista all'art. 512-bis c.p..

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e dell'operatività della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

**Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p)**

*"Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di paga-*

*mento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 31*

*0 a 1.550 euro."*

*"Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera tali strumenti o documenti, ovvero li possiede, cede o acquisisce se di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".*

*"In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), è obbligatoria la confisca:*

- *delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato;*
- *del profitto o del prodotto del reato;*
- *oppure, se non possibile, di beni equivalenti".*

*"Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca sono affidati agli organi di polizia che ne facciano richiesta".*

**Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1.000 euro".*

*"In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), è sempre ordinata la confisca:*

- *delle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;*
- *del profitto o prodotto del reato;*
- *oppure, se non possibile, di beni equivalenti di valore corrispondente".*

**Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di:*

- *eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, oppure*
- *agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p. (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio),*

*è punito con la reclusione da due a sei anni".*

*"La stessa pena si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di appalto o concessione".*

**Frode informatica (640-ter c.p.)**

*"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, oppure intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".*

*"La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549 euro se:*

- *ricorre una delle circostanze aggravanti dell'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.;*
- *il fatto comporta trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale;*
- *è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema".*

*"La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 a 3.000 euro se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti".*

*"Il reato è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano le aggravanti sopra indicate o la circostanza prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. (approfittamento di circostanze di persona, anche in riferimento all'età)".*

## 4.3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Si evidenzia che, nonostante Cerve S.p.A. non rientri tra i soggetti direttamente destinatari degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2001 in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nell'ambito dell'attività di risk assessment, sono state comunque analizzate le attività aziendali potenzialmente sensibili ai sensi degli artt. 25-octies e 25-octies.1, al fine di verificare se la Società, per effetto

della propria attività abituale, potesse essere potenzialmente esposta al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio.

Possono, pertanto, essere ricomprese tra le attività sensibili quelle aree operative particolarmente esposte alla possibilità di ricevere denaro, beni e/o altre utilità da soggetti terzi, nonché coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, tra cui:

- l'approvvigionamento di beni e servizi e la cessione verso corrispettivo di beni e servizi;
- i rapporti con fornitori a livello nazionale e transnazionale;
- la gestione dei flussi finanziari in entrata, inclusa l'attivazione e gestione di rapporti di incasso continuativi, e in uscita, aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni della Società, siano esse connesse ad attività/operazioni correnti e/o di natura straordinaria;
- la gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- le operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- gestione delle carte di credito;
- il trasferimento di fondi.

## 4.2 NORME GENERALI E SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente paragrafo, identificate nella presente Parte Speciale (i "**Destinatari**").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1) rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico;
2) rispettare le Policies, Procedure e le Prassi che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo e, in particolare, i comportamenti descritti nella presente Parte Speciale.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino,

direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 25 *octies e 25-octies.1* del D. Lgs. n. 231/01;

2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta sopra indicati, i Destinatari sono chiamati a verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali e finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:

- dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sui partners commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;

  sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

## 4.3 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli artt. 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Direzione Acquisti;
- Direzione Commerciale.

## 5. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

### 5.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-*bis* DEL D. LGS. N. 231/01

La Legge 48/2008 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*bis*, relativo ai reati informatici.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della CERVE S.P.A., assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

**Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

> *"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*".

* * *

La norma punisce la falsità di un documento informatico e le false dichiarazioni al certificatore di firma elettronica sull'identità o qualità personali proprie o dialtri.

L'art. 491-*bis* c.p. (così come l'art. 640-*quinquies* c.p.) prevede una fattispecie di reato che si realizza attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.

La norma effettua un rinvio alle ipotesi di falsità previste dal Capo III, del Titolo VII, del Libro II del Codice Penale.

A titolo meramente esemplificativo, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- la formazione di atti falsi o l'alterazione di atti veri;
- la contraffazione o l'alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative;
- la simulazione di copie di atti pubblici o privati o il rilascio di copie di atti in forma legale quando l'originale di tali atti è inesistente;
- la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- la formazione di una scrittura privata falsa o l'alterazione di una scrittura privata vera;
- la compilazione di un foglio firmato in bianco con contenuti diversi rispetto a quelli per cui era obbligato o autorizzato.

Si osserva che a seguito della ridefinizione dell'art. 491 *bis* c.p., la tutela del documento informatico è ora ristretta a quello avente finalità probatoria.

Per una definizione completa di ciò che è documento informatico rilevante per il sistema penale, si rinvia al D.Lgs. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale) che agli artt. 20 e ss. dettaglia gli effetti giuridici e la rilevanza probatoria del documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche che ne garantisce autore e genuinità di contenuto.

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

*"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a dieci anni se:*

*1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) il colpevole usa minaccia o violenza, oppure se è palesemente armato;*

*dal fatto deriva distruzione, danneggiamento, sottrazione (anche mediante riproduzione o trasmissione), inaccessibilità al titolare o interruzione del funzionamento del sistema, o dei dati, informazioni o programmi in esso contenuti".*

*"Se i fatti riguardano sistemi di interesse militare, ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità, protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni". Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".*

* * *

La norma incrimina l'accesso abusivo ad una rete informatica. Le principali situazioni previste dalla norma sono sostanzialmente di due tipologie:

- la prima tipologia di accesso abusivo è rivolta verso un sistema che è interconnesso ad una rete (ad esempio, *internet*) per cui non si possiede alcun tipo di autorizzazione;
- la seconda tipologia di accesso abusivo è quello effettuato ai danni di un sistema del quale si dispone delle credenziali, ma per una funzione differente da quella in cui avviene l'accesso (ad esempio, prelevare

dati da una cartella per cui non si ha autorizzazione all'interno di un determinato *server*). Tale ipotesi di illecito si configura normalmente all'interno di una struttura di rete aziendale[24].

La condotta si concretizza in qualsiasi tipo di interferenza, resa possibile dallo sviluppo tecnico, nel programma o nella memoria di apparati informatici o telematici "non aperti", ma garantiti da una chiave di ingresso o altro mezzo di protezione, contro la volontà del titolare dello *ius excludendi*.

Con la norma in esame il Legislatore ha, infatti, inteso tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza, finalizzate a salvaguardare la riservatezza dei dati inseriti nel sistema.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema.

Il reato si realizza anche quando ad una introduzione nel sistema inizialmente consentita fa seguito una permanenza non autorizzata, che si realizza quando il reo vi si mantiene "*contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo*".

**Detenzione e diffusione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 5.164 ".*

*"La pena è della reclusione da uno a sei anni se ricorre una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 615-ter, comma 2, n.1 (es. abuso di poteri da parte di pubblico ufficiale)".*

*"La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto riguarda sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, come quelli relativi a sicurezza, sanità, ordine pubblico o protezione civile"*

* * *

[24] Si tratta normalmente di dipendenti che tentano di accedere ad un'area dell'azienda – intesa come zona virtuale sul *server* – senza esservi autorizzati, ad esempio acquisendo l'identità di altri dipendenti carpendone le credenziali (nome utente e *password*).

L'art. 615-*quater* c.p. delinea un reato di pericolo indiretto, in quanto, entrando in possesso abusivamente di codici d'accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o si possono diffondere tali codici ad altre persone che, a loro volta, potrebbero accedere abusivamente al sistema.

In ordine alla condotta, la norma contempla due ipotesi alternative:

- la prima riguarda ogni tipo di comportamento che esprima una ingerenza non consentita per superare quelle misure di sicurezza che, per il solo fatto di essere predisposte, rivelano la volontà ostativa del titolare del diritto di esclusione;
- la seconda prende in considerazione l'attività dell'eventuale compartecipe, estendendone la responsabilità anche oltre i consueti limiti del concorso di persone e, quindi, al di là della determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso e per il solo fatto di aver fornito notizie capaci di consentire all'autore la realizzazione della condotta vietata.

L'oggetto del reato è identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo.[25]

Le condotte punite possono essere molteplici. Nel seguito, si riportano alcuni esempi non esaustivi:

- l'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso;
- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici d'accesso ad un numero indeterminato di soggetti;
- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili i codici d'accesso ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda beni materiali, come un *token* di accesso ad un servizio di *home banking*;
- la comunicazione o la diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema;
- procurarsi abusivamente il numero seriale di un cellulare e modificarne il codice (clonazione) per realizzare una connessione illecita alla rete di telefonia mobile, che è sistema telematico protetto.

[25] Può trattarsi di una password, di un codice d'accesso o, semplicemente, di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

> "*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".*
>
> *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma".*
>
> *"I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa".*
>
> *"Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:*
>
> *1) in danno di sistemi informatici o telematici di interesse pubblico;*
>
> *2) da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

* * *

Va premesso che per "comunicazione informatica" si intende qualsiasi scambio di dati che avviene tra due o più sistemi informatici: scambio di e-mail, mailing list, forum, newsgroup, chat.

Inoltre, per poter parlare di intercettazione abusiva è necessario poter determinare il numero dei destinatari ai quali la comunicazione è diretta, al fine di distinguere le comunicazioni aventi carattere riservato da quelle aventi carattere pubblico, rispetto alle quali non è ipotizzabile alcuna riservatezza (siti *web*).

L'azione esecutiva del delitto descritto al primo comma consiste nell'intercettare, ovvero impedire totalmente o parzialmente con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, o nel dialogo tra sistemi, le comunicazioni con mezzi informatici o telematici.

Nel delitto descritto al secondo comma la condotta si realizza nel rivelare al pubblico (il che esclude, quindi, le comunicazioni personali e riservate) quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione considerati.

I delitti descritti al primo e al secondo comma della norma in esame sono punibili a querela della persona offesa, a meno che non ricorra taluna delle

circostanze indicate al quarto comma dell'art. 617-*quater* c.p., nel qual caso si procede d'ufficio.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

> *"Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni".*

> *"La pena è della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri, oppure con abuso della qualità di operatore del sistema".*

> *"La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse pubblico (es. sicurezza, sanità, ordine pubblico, protezione civile)".*

* * *

La condotta rilevante descritta dalla norma si sostanzia nel predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato di consuma col solo fatto del collocamento degli apparati destinati a realizzare taluna delle condotte incriminate.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635[26] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".*

* * *

La norma ha riformulato completamente il previgente art. 635 c.p., che è stato scisso in due distinte ipotesi ora previste, rispettivamente, dall'art. 635-*bis* c.p. e dall'art. 635-*quater* c.p.

Il nuovo art. 635 c.p. è costruito attorno all'ipotesi della ccondotta di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui, ipotesi che si può comunemente riscontrare, ad esempio, nella diffusione di un *virus*.

La diffusione di un *virus* può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Il reato rientra tra quelli previsti dall'art. 635-*quater* c.p., che per espresso richiamo normativo può essere commesso proprio mediante le condotte previste dall'art. 635-*bis* c.p.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l'alterazione non avviene solo tramite *virus*. Si tratta di un reato che può essere commesso anche da un utente della rete attraverso i normali comandi del sistema. Tra questi casi, sono noti gli eventi provocati da dipendenti che distruggono informazioni prima di lasciare il proprio posto di lavoro a seguito di dimissioni o licenziamento.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato è procedibile a querela di parte. Si procede, invece, d'ufficio se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

[26] Si tratta dell'ipotesi in cui la condotta avvenga con violenza alla persona o con minaccia.

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, det*

*eriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sani*

*tà, alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punit*

*o con la reclusione da due a sei anni”.*

*“La pena è della reclusione da tre a otto anni se:*

1. *il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o violazione dei doveri, oppure da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *il colpevole usa minaccia o violenza, oppure è palesemente armato;*
3. *dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, ovvero la sottrazione (anche mediante riproduzione o trasmissione), o l’inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici”.*

*“La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando concorrono una o più delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) con quella di cui al numero 3)”.*

* * *

L’art. 635-*ter* c.p. sanziona le condotte già precedentemente disciplinate dall’art. 420, 2° comma, c.p. (ora abrogato), ove il delitto era delineato quale attentato a consumazione anticipata, che aveva ad oggetto impianti di pubblica utilità e le informazioni ivi contenute.

Nonostante le fattispecie descritte dalla Convenzione di Budapest richiedessero l’effettivo danneggiamento del sistema o dei dati, l’attuale norma italiana prevede invece un reato aggravato dall’evento.

L’art. 635-*ter* c.p. amplia il novero delle condotte punibili: mentre la precedente dizione dell’art. 420 c.p. sanzionava soltanto i danneggiamenti riguardanti i dati contenuti o pertinenti a “*sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*”, con la nuova formulazione è sufficiente che i dati siano “*utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico*”.

Sono, pertanto, ricomprese le condotte: a) riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; b) riguardanti dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (dunque sia pubblici che privati, purché destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).

Il fatto incriminato sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati. La fattispecie, infatti, è ritagliata su un tipico reato di pericolo, nel quale vi è anticipazione della soglia di punibilità. L'effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione è invece contemplata come circostanza aggravante (art. 635-*ter*, 2° comma, c.p.).

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Un'ipotesi esemplificativa di questo reato può essere rinvenuta nel fatto di chi si introduce abusivamente in una centrale telefonica gestita da un sistema informatico. La gestione della telefonia su rete fissa è, infatti, un servizio di pubblico interesse.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

*"La pena è della reclusione da tre a otto anni se:*

1. *il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o violazione dei doveri, oppure da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *il colpevole usa minaccia o violenza, oppure è palesemente armato".*

* * *

Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità ha mantenuto la caratteristica di reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga compromesso gravemente il funzionamento.

La condotta è integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato:

a) mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi; oppure
b) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Per la realizzazione della fattispecie criminosa è sufficiente la prova che la condotta abbia alterato, gravemente, il funzionamento del sistema.

La distinzione tra il danneggiamento di dati e il danneggiamento del sistema è legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati, informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-*quater* c.p.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

*"La pena è della reclusione da tre a otto anni se:*

1. *il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o violazione dei doveri, oppure da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *il colpevole usa minaccia o violenza, oppure è palesemente armato;*
3. *dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici".*

*"La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".*

* * *

L'art. 635-*quinquies* c.p. riprende il "vecchio" reato di attentato ai sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Sono state estese le condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non soltanto a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

L'ipotesi disciplinata dall'art. 635-*quinquies* c.p. configura un reato a consumazione anticipata, che non richiede la consumazione dell'evento di danneggiamento.

L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile, costituisce circostanza aggravante, che aumenta significativamente la sanzione.

Non è prevista come circostanza aggravante il fatto che il sistema venga gravemente ostacolato.

Mentre per l'art. 635-*ter* c.p., per la sussistenza del reato è sufficiente che i dati, i programmi informatici siano utilizzati dagli enti pubblici o ad essi pertinenti, il delitto di cui all'art. 635-*quinquies* c.p. sussiste soltanto laddove i sistemi, oltre ad essere utilizzati dagli enti pubblici, siano di pubblica utilità.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

**Frode informatica del certificatore di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)**

*"I soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032".*

**Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1 comma 11 D.L. 105 21/10/2019)**

*"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c), od omette di comunicare*

*entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni".*

## 5.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 riguardano principalmente:

- L'utilizzo e la conservazione di password, codici d'accesso e di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso e/o la permanenza in un sistema informatico o telematico;
- L'utilizzo della posta elettronica;
- L'accesso, l'utilizzo ed il salvataggio di informazioni aziendali rilevanti (e.g. invio, memorizzazione di dati e/o informazioni riservate, tra cui password, dati personali identificativi del singolo utente, credenziali di autorizzazione).

E, laddove applicabile:

- L'accesso al sistema informatico interno (intranet) ed esterno (internet) da parte di dipendenti, consulenti e/o componenti gli Organi Sociali, nell'esercizio delle mansioni loro assegnate (e.g. attività di consultazione, navigazione, streaming, downloading);
- L'accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi e/o di enti pubblici, dotati di sistemi di protezione e/o di restrizioni all'accesso, per i quali sussiste la necessità di preventiva verifica della titolarità del diritto di accesso, delle modalità di utilizzo, nonché delle modalità di gestione, conservazione e protezione delle credenziali di accesso e di ogni altra informazione necessaria per l'accesso e/o la permanenza nei suddetti sistemi;

## 5.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da tutti i soggetti che svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, e, in particolare, tutti coloro che svolgono le Attività sensibili identificate, nell'ambito dei delitti

informatici e trattamento illecito di dati, nella presente Parte Speciale. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo, con riferimento alla gestione del sistema informatico, dei soggetti coinvolti nelle attività di comunicazione verso l'esterno.

Tali soggetti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

I Destinatari hanno il divieto di:

i. Attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01;

ii. Accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di Soggetti Terzi;

iii. Cedere a terzi i propri codici di accesso ai Sistemi Informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;

iv. Procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;

v. Procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;

vi. Intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;

vii. Predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;

viii. Consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;

ix. Manomettere o modificare autonomamente i Sistemi Informatici, gli applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso di proprietà della CERVE o di terzi;

x. Danneggiare i Sistemi Informatici di proprietà della CERVE o di Soggetti Terzi;

xi. Connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/da siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);

xii. Modificare le configurazioni standard di software ed hardware o di collegamento degli Strumenti Informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;

xiii. Aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici di CERVE.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a attenersi alle seguenti regole di condotta in materia di utilizzo delle risorse informatiche aziendali:

i. Utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per finalità lavorative;

ii. Non cedere o prestare a terzi alcuna apparecchiatura informatica aziendale senza preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;

iii. In caso di smarrimento o furto delle dotazioni informatiche, informare tempestivamente il dipartimento IT e gli uffici amministrativi, e presentare denuncia all'autorità competente;

iv. Non introdurre né conservare presso la Società, in alcuna forma (cartacea o digitale), materiale riservato di proprietà di terzi, salvo esplicito consenso, né installare software o applicazioni non preventivamente autorizzate dal Dipartimento IT o di provenienza non verificabile;

v. Non trasferire all'esterno documenti, file o qualsiasi materiale riservato di proprietà aziendale se non per scopi strettamente correlati all'attività lavorativa e previa autorizzazione del responsabile;

vi. Non lasciare incustodita la postazione di lavoro, né consentire l'uso del proprio dispositivo informatico aziendale a soggetti terzi non autorizzati;

vii. Non utilizzare credenziali di accesso appartenenti ad altri utenti, neppure per operazioni svolte in nome e per conto dello stesso, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora si venga a conoscenza di password altrui, è obbligatorio comunicarlo tempestivamente all'Area competente.

viii. Astenersi dall'impiego di strumenti software e hardware finalizzati all'intercettazione, modifica, cancellazione o falsificazione di comunicazioni e documenti informatici;

ix. Limitare l'uso della connessione Internet agli scopi strettamente necessari per lo svolgimento delle attività lavorative, evitando utilizzi impropri o non autorizzati.

x. Rispettare le procedure operative e gli standard tecnici aziendali, segnalando con tempestività alle funzioni competenti eventuali anomalie di funzionamento o utilizzi non conformi delle risorse informatiche.

xi. Utilizzare esclusivamente software, applicazioni e prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società, evitando installazioni non autorizzate o di provenienza dubbia.

xii. Non effettuare copie di dati, programmi o documentazione se non espressamente autorizzate.

xiii. Evitare l'impiego dei dispositivi informatici aziendali al di fuori delle autorizzazioni previste, per scopi personali o estranei all'attività lavorativa.

xiv. Osservare tutte le disposizioni aziendali in materia di accesso ai sistemi informatici e di protezione del patrimonio digitale, comprese le regole interne sulla conservazione e gestione dei dati, nonché le politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

## 5.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La gestione dei sistemi informatici aziendali deve essere disciplinata da un sistema strutturato di controlli interni, finalizzati a garantire l'autorizzazione e la tracciabilità degli accessi, la protezione dei dati e dei documenti digitali, la prevenzione dell'utilizzo improprio delle risorse IT, la conformità nell'installazione e nell'impiego di software, nonché la tempestiva rilevazione e gestione di eventuali anomalie o incidenti.

I presidi di controllo riguardano, in particolare:

- La mappatura delle risorse aziendali (infrastrutture, dispositivi, software, documenti, dati, personale) e la valutazione delle relative vulnerabilità;

- L'identificazione delle minacce interne ed esterne (errori, frodi, malware, danni fisici, violazioni normative), con analisi dei potenziali impatti e definizione delle contromisure tecniche ed organizzative;
- La formalizzazione del quadro normativo interno, con attribuzione di ruoli e responsabilità e prescrizione di comportamenti conformi;
- La costituzione di un dipartimento competente, incaricato di fornire supporto specialistico sul trattamento dei dati personali e sulla tutela giuridica delle tecnologie informatiche;
- Pianificazione delle attività di sicurezza, in coerenza con il profilo di rischio informatico aziendale;
- Progettazione e gestione di misure preventive, incluse attività di test e aggiornamento periodico;
- Definizione di procedure tecnico-organizzative di emergenza, per affrontare situazioni critiche e assicurare la continuità operativa;
- Implementazione di misure specifiche atte a garantire la sorveglianza e verificabilità dei processi e la tracciabilità delle operazioni svolte;
- Redazione e diffusione ai dipendenti della documentazione tecnica e normativa, necessaria per il corretto utilizzo delle risorse informatiche e per la gestione efficace della sicurezza informatica;
- Attivazione di programmi formativi specifici volti a sensibilizzare il personale sull'importanza della sicurezza digitale e sulle buone pratiche da adottare;
- Identificazione e autenticazione univoca degli utenti, mediante sistemi che garantiscono l'accesso esclusivo da parte di soggetti autorizzati e tracciabilità degli accessi;
- Controllo degli accessi logici, tramite verifica e gestione dei diritti di utilizzo delle risorse informatiche e dei processi aziendali;
- Monitoraggio delle operazioni critiche, attraverso sistemi che registrano le attività in grado di influenzare la sicurezza dei dati sensibili;
- Analisi degli eventi registrati, volta all'individuazione tempestiva di anomalie che si discostano da soglie, standard o comportamenti attesi;
- Protezione della trasmissione dei dati, attraverso l'impiego di tecnologie idonee a preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni nei canali di comunicazione aziendale;
- Gestione della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse, attraverso l'adozione di una policy volta a garantire la conoscenza puntuale e il con-

trollo dei beni materiali e immateriali soggetti a protezione (es. impianti, reti, dispositivi, infrastrutture tecnologiche, informazioni);

- Regolamentazione degli accessi a dati e applicazioni, mediante criteri definiti per l'abilitazione degli utenti e procedure di verifica sull'efficacia dei controlli, comprese le funzionalità di disabilitazione delle porte e dei canali non autorizzati.

## 5.5 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Direzioni Commerciali;
- Responsabile IT Service.

## 6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

### 6.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*bis 1* DEL D. LGS. N. 231/01

La Legge 23/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis 1*, relativo ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Ai fini del Modello, si riporta nel seguito una descrizione delle fattispecie che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti ed applicabili alla Società.

**Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

> *"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1032 euro".*

* * *

La condotta deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Va, infine, sottolineato che l'art. 513 c.p. disciplina una figura delittuosa residuale rispetto agli altri delitti previsti nel capo dedicati ai reati contro l'industria ed il commercio in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrano gli estremi di reati più gravi.

**Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)**

> *"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.*
>
> *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".*

* * *

Il reato viene posto in essere quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Per “minaccia” e “violenza” devono intendersi le tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Va rilevato che il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravviso l’elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice.

**Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

> *“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.*
>
> *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.*

* * *

La condotta viene posta in essere vendendo o mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La norma summenzionata potrebbe venire in rilievo per il riferimento alla messa in vendita di prodotti con "segni distintivi" atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla provenienza del prodotto.

Tuttavia, secondo dottrina qualificata e costante, il termine "segni distintivi" non può essere riferito alle denominazioni di origine o ai nomi commerciali. Si ritiene, quindi, che l'espressione sia stata utilizzata dal Legislatore solo per evitare un'interpretazione troppo restrittiva della nozione di marchio tutelabile.

**Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.)**

> *“Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.*
>
> *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.*

* * *

La condotta incriminata dalla norma si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Spesso, infatti, la provenienza indica una particolare qualità del bene o, comunque, è in grado di ingenerare nel potenziale acquirente un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa.

Il reato si configura come proprio, commissibile da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è, comunque, necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività "produttive", purché tale attività non sia stata posta in essere una tantum.

Da ultimo, nei casi in cui i prodotti siano soggetti, tra le altre cose, a certificazioni di qualità e di conformità, la messa in vendita di beni privi delle qualità promesse o dichiarate, nonché recanti certificazioni contraffatte, potrebbe integrare il reato in esame.

**Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p**.)

"*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1032 euro"*

* * *

La condotta si sostanzia nel porre in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine. Esiste il vizio di non genuinità quando la cosa consegnata è quella richiesta ma la sua composizione è adulterata.

Il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con le indicazioni delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare.

Pertanto, debbono essere considerati non genuini sia i prodotti che abbiano subito una artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengono sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione.

Per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia, solida ,liquida o gassosa destinata alla alimentazione.

**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

> *"Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore*

*sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni con la multa fino a euro 20.000".*

* * *

L'art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico.

La condotta di "messa in circolazione" differisce infatti dalla condotta di "messa in vendita" per la sua più ampia estensione. Essa deve riferirsi a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la *res* dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo, quindi, condotte come l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame.

Di rilevante importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini, il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

*"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

* * *

Il reato viene posto in essere da chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

*"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".*

* * *

Questo delitto si concretizza nella contraffazione o nell'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La norma punisce, altresì, chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte o alterate.

La fattispecie si pone in un'ottica di tutela delle cd. "indicazioni geografiche", che vengono tutelate non solo in quanto garanzia di qualità del prodotto, ma anche come un elemento che può determinare la scelta da parte del consumatore, il quale è chiamato a propendere per l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

## 6.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 21-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 riguardano principalmente:

a) Gestione delle specifiche tecniche e fornitura di beni non conformi alle caratteristiche contrattualmente pattuite in termini di qualità, quantità, origine o prestazioni dichiarate;

b) Assenza o inadeguatezza dei controlli di qualità finalizzati alla verifica della conformità dei prodotti rispetto alle specifiche contrattuali e normative, prima della loro immissione sul mercato o consegna al cliente;

c) Diffusione di comunicazioni commerciali e materiali pubblicitari contenenti informazioni ingannevoli o non verificate, idonee a indurre in errore il consumatore in merito a caratteristiche, origine, qualità o conformità del prodotto;

d) Espansione commerciale con comportamenti che possono ostacolare in modo scorretto la concorrenza (pressioni, esclusioni, pratiche sleali).

## 6.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nella presente Parte Speciale (i "**Destinatari**").

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 bis.1 del D. Lgs. n. 231/01;

2) porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico e, in particolare, con i comportamenti descritti nella presente Parte Speciale;

3) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;

4) impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa;
5) compiere atti di concorrenza sleale;
6) consegnare ai clienti un prodotto difforme dalle condizioni contrattuali.

## 6.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono tenuti, nell'ambito delle relative competenze, a conoscere ed osservare le seguenti disposizioni:

- Formalizzazione delle specifiche tecniche di prodotto, con approvazione preventiva da parte delle funzioni competenti e tracciabilità delle versioni documentali;
- Gestione contrattuale strutturata, che preveda la definizione chiara di requisiti tecnici, qualitativi e commerciali, e la loro verifica in fase di consegna;
- Sistema di controllo qualità interno, con procedure documentate di test, campionamento, verifica tecnica e conformità rispetto a standard normativi e contrattuali;
- Proceduralizzazione della gestione delle non conformità, delle segnalazioni e degli scarti, con reportistica interna e notifiche ai clienti;
- Validazione e verifica preventiva dei materiali pubblicitari e comunicazioni commerciali, a cura della funzione marketing, con tracciabilità delle approvazioni e rispetto della normativa di settore;
- Istruzioni operative per la redazione delle informazioni commerciali, volte ad evitare comunicazioni ingannevoli, non verificate o fuorvianti;
- Definizione di regole commerciali e di vendita, ispirate a criteri di correttezza, equità e rispetto della concorrenza, con divieto esplicito di condotte anticoncorrenziali;
- Formazione periodica del personale commerciale e tecnico, in materia di compliance normativa, tutela del consumatore e concorrenza leale;
- Tracciabilità delle attività promozionali e negoziali, attraverso sistemi di registrazione delle offerte, contratti, e relazioni con i clienti e distributori;
- Sistema disciplinare interno, attivabile in caso di violazioni delle procedure di controllo, comunicazione commerciale o condotte anticoncorrenziali.

## 6.5 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Direzione Commerciale;
- Direttori di Stabilimento;
- Direttore tecnico;
- Responsabile Qualità;

## 7. REATI AMBIENTALI

### 7.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*undecies* DEL D. LGS. N. 231/01

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva 2008/99/CE) ha imposto agli stati membri la previsione di adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 6 della predetta direttiva ha inoltre specificamente previsto, sempre al fine di ulteriormente potenziare la tutela dell'ambiente, che gli stati membri provvedano a introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche nel caso in cui le condotte illecite menzionate nella direttiva siano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con il D. Lgs. 121/2011 è stata recepita la Direttiva europea n. 2008/99/CE, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*undecies*.
Successivamente, la Legge n. 68/2015 ha ulteriormente modificato l'art. 25-*undecies* ex D.Lgs 231/2001, ampliando il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Da ultimo, gli interventi normativi introdotti dalla Legge 147/2025 – di conversione del D.L. 166/2025 ("D.L. Terra dei Fuochi") – hanno nuovamente inciso sul quadro dei reati ambientali, ampliando le fattispecie penalmente rilevanti e rafforzando in modo significativo il sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, la legge ha previsto:

- l'introduzione di nuove fattispecie di reati-presupposto, tra cui l'abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi (artt. artt. 255 bis e 255 ter del d.lgs. 152/2006) e la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis);
- un generale inasprimento delle pene e delle sanzioni accessorie per i trasgressori, con particolare riguardo alle condotte di abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
- l'introduzione e il rafforzamento di ipotesi di confisca obbligatoria, applicabile anche in relazione a beni e mezzi utilizzati per la commissione delle violazioni;
- l'ampliamento delle responsabilità degli enti e l'irrigidimento delle condizioni di punibilità, con conseguente incremento delle situazioni in cui può configurarsi la responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Ai fini del Modello, si riporta nel seguito una descrizione delle fattispecie che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti ed applicabili alla Società.

**Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)**

> *"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".*

* * *

Tale fattispecie punisce chi distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* del Codice Penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

**Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali (art. 137, D. Lgs. n. 152/2006)**

> *"1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
>
> *2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
>
> *3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
>
> *4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*
>
> *5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni*

*o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. (1) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

*6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

*7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o* [*con*] *l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e* [*con*] *la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e* [*con*] *l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

*9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

*10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

*11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

*13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici*

*e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

*14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 2, 3, 5, 11 e 13.

La condotta penalmente sanzionata dall'art.137 del D. Lgs. n. 152/2006 consiste nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione dell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente.

Oggetto materiale del reato in esame sono le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle contenute nel D.Lgs 152/06. L'elencazione ivi contenuta è tassativa. Conseguentemente, andrà escluso il reato quando i parametri superati dallo scarico attengono a sostanze non ricomprese in dette tabelle, pur se comunemente ritenute pericolose.

La fattispecie in esame, avendo natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)**

*"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

(…)

*3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro*

*cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

(…)

*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).”*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01 e in ragione dell’attività della Società rilevano, in astratto, le fattispecie penali indicate ai commi 1, 3 e 5.

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte, il cui comune denominatore è rappresentato dal fatto che le stesse siano tenute in assenza del presupposto rappresentato da un’autorizzazione, da un’iscrizione o da una comunicazione.

**Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006)**

*“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

*3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

*4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1 e 2.

La fattispecie punisce l'omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti pericolosi e non pericolosi.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)**

*1. I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione prescritta o la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta da 26 a 160 euro*

*2. Chi omette o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico (art. 190, comma 1) è punito con sanzione da 2.000 a 10.000 euro. Se riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione va da 10.000 a 30.000 euro, con possibile sospensione da cariche da 1 mese a 1 anno*

*4. Chi trasporta rifiuti senza formulario (art. 193) o con dati incompleti/inesatti è punito con sanzione da 1.600 a 10.000 euro.*

*Si applica la pena dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica) per:*

- *trasporto di rifiuti pericolosi;*
- *chi fornisce false indicazioni nel certificato di analisi dei rifiuti;*
- *chi fa uso di certificato falso durante il trasporto.*

*5. Se le informazioni incomplete sono comunque ricostruibili dai documenti contabili, si applica sanzione ridotta da 260 a 1.550 euro*

*6–7. Violazioni delle comunicazioni previste dagli artt. 189 e 220 sono punite con sanzione da 2.000 a 10.000 euro, ridotta a 26–160 euro se sanata entro 60 giorni*

*9. In caso di più violazioni, si applica la sanzione più grave aumentata fino al doppio.*

*9-bis. Il cumulo giuridico si applica anche alle violazioni antecedenti al D.Lgs. 116/2020, se non già giudicate.*

*10–11. Mancata o irregolare iscrizione al Registro (art. 188-bis):*

- *500 – 2.000 euro per rifiuti non pericolosi.*
- *1.000 – 3.000 euro per rifiuti pericolosi.*

- *Sanzioni ridotte a un terzo se sanate entro 60 giorni.*

*12. Le somme sono destinate agli interventi di bonifica ambientale (art. 252, comma 5)*

*13. Le sanzioni si applicano solo se i dati incompleti o inesatti sono rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione di errori materiali o formali. In caso di errori seriali, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.*

* * *

L'art. 258 del D. Lgs. 152/2006 contempla una molteplicità di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, incentrati in larga misura sulla violazione di taluni adempimenti prescritti dalla legge.

Oltre all'inosservanza dei suddetti obblighi, il legislatore attribuisce rilevanza alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni e all'uso di siffatti certificati falsi.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006)**

*"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*(…)"*

* * *

Il reato di traffico illecito di rifiuti sopra delineato si riferisce esclusivamente al trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il fenomeno sanzionato è quello del trasferimento di rifiuti, ai fini di smaltimento o recupero, fuori dallo stato di appartenenza dell'impresa produttrice degli stessi e verso un altro stato.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)**

*"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*(…)"*

* * *

La fattispecie in esame scandisce le modalità di realizzazione del reato di traffico illecito di rifiuti in diversi segmenti, richiedendo non solo la realizzazione di una pluralità di operazioni (ricevimento, trasporto, ecc.), ma, altresì, l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità.

Ulteriori elementi di tipicità sono: (i) la necessaria abusività delle operazioni, (ii) l'ingente quantità di rifiuti e (iii) il dolo specifico, rappresentato da una condotta volta al conseguimento di un ingiusto profitto.

**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 152/2006)**

*"6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti."*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01 e in ragione dell'attività della Società rileva la fattispecie penale indicata al comma 6.

La fattispecie può essere ascritta alla Società in concorso, laddove vengano fornite indicazioni false sulla natura, composizione o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

**Emissioni in atmosfera - Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni - Sanzioni (art. 279, D. Lgs. 152/2006)**

*"(…)*

*2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale*

*si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

*(…)*

*5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

*(…)"*

* * *

La fattispecie punita dalla norma in esame si concretizza nel superamento dei valori limite di emissione con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**Tutela dell'ozono (Legge 549/1993)**

**Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

*"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).*

*2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

*3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

*4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la*

*sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

*6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rileva la fattispecie penale indicata all'articolo 3 comma 6.

La fattispecie in esame punisce chiunque produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza le sostanze lesive indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

**Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)**

*"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

1. *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
2. *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora odella fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà".*

*"Se l'inquinamento causa la distruzione o compromissione di un habitat all'interno di un'area protetta o vincolata, la pena è aumentata da un terzo a due terzi".*

* * *

Si tratta di un delitto di danno, che si configura nelle ipotesi di compromissione o deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna

selvatica. in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale,

La fattispecie in esame rispetto alle altre ipotesi di reato ambientale costruite sul modello del superamento dei valori tabellari (cfr. ad es. art. 137, co. 5 e art. 279, co. 2, t.u.a.) o di esercizio di determinate attività senza autorizzazione (v. ad es. art. 256 t.u.a.), si colloca ad un livello di offesa all'ambiente superiore.

**Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**

> *"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
>
> 1. *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
> 2. *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
>
> *Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*
>
> *Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.*

* * *

Per la configurazione della fattispecie in esame è necessario, in particolare, che "*il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone*[27]".

La Cassazione ha individuato alcuni requisiti che caratterizzano la nozione di disastro: specificamente, la "*potenza espansiva del nocumento*" e "*l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità*[28]".

**Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* c.p.)**

> *"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al*

[27] Relazione illustrativa dell'Ufficio massimario della Cassazione n. III/04/2015 che in merito richiama quanto statuito dalla Cass., Sez. V, sent. n. 40330/2006

[28] Relazione illustrativa dell'Ufficio massimario della Cassazione, cit., cfr Cass., Sez.III, sent. n. 9418/2008.

*comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".*

* * *

La presente disposizione provvede a sanzionare in maniera ridotta le condotte descritte agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. nell'ipotesi in cui siano commesse con colpa.

Inoltre, è disposta un'ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, se dalla commissione dei fatti richiamati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

*v. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*vi. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".*

* * *

Si tratta di un reato di pericolo, che sanziona chi abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La nozione di «alta radioattività» la si rinviene, in particolare, in alcune disposizioni sul trasporto di materiali pericolosi (es. art. 168 Cod. Strad., Dir. n. 2008/68/CE, legge 332/2003, d.P.R. 753/1980) e, con riferimento ai rifiuti, nell'art. 260, comma d.lgs. 152\06, il quale contiene una specifica aggravante.

**Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)**

*"Quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis (delitti contro l'ambiente), le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis, ovvero all'acquisizione della gestione o*

*del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in mate*

*ria ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".*

Per quanto qui rilevante, con riferimento alle condotte descritte agli artt. 452-bis, art. 452-quater, art. 452 sexies, la norma in esame prevede l'applicazione di circostanze aggravanti nelle seguenti ipotesi:

- associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., diretta allo scopo di commettere uno dei citati nuovi reati;

- associazione di tipo mafioso anche straniera di cui all'art. 416-bis c.p., finalizzata alla commissione di taluno dei predetti reati ambientali ovvero finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

È stata, inoltre, inserita una aggravante ambientale, con un aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di:

- eseguire uno o più dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica;
- eseguire uno o più tra i delitti previsti dal D.Lgs. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale"; violare ogni altra disposizione di legge a tutela dell'ambiente.

L'aggravante ambientale interviene, inoltre, con un aumento della pena di un terzo, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi comunque la violazione di una o più norme previste dal citato D.Lgs. 152/2006 o da altra legge che tutela l'ambiente.

**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali protette (art.727-bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esem-*

*plari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."*

*"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".*

*"Chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro".*

**Abbandono di rifiuti non pericolosi in particolari circostanze (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006)**

*"Chiunque abbandona rifiuti non pericolosi in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La sanzione è aumentata fino al doppio quando l'abbandono riguarda rifiuti ingombranti."*

*(fattispecie oggetto di inasprimento sanzionatorio ad opera della L. 147/2025)*

Tale fattispecie punisce l'abbandono di rifiuti non pericolosi al di fuori delle modalità previste dal D.Lgs. 152/2006, configurando una condotta illecita che incide sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti e sul decoro ambientale.

La Legge 147/2025 è intervenuta su tale disposizione inasprendo il trattamento sanzionatorio e rafforzando le aggravanti, in particolare per l'abbandono di rifiuti ingombranti, in ragione del maggiore impatto ambientale e della difficoltà di smaltimento.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 255-bis, per abbandono di rifiuti si intende qualsiasi deposito incontrollato, dispersione o rilascio di rifiuti in aree non autorizzate o in violazione delle prescrizioni normative in materia di gestione dei rifiuti.

La fattispecie assume rilievo per la Società in relazione alle attività che comportano la produzione, movimentazione o gestione di rifiuti non pericolosi, richiedendo l'adozione di procedure e presidi organizzativi idonei a prevenire condotte di abbandono o gestione irregolare.

**Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006)**

*"Chiunque abbandona rifiuti pericolosi è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 2.000 a euro 20.000".*

*(fattispecie oggetto di inasprimento sanzionatorio ad opera della L. 147/2025)*

Questa fattispecie riguarda l'abbandono di rifiuti che presentano caratteristiche di pericolosità tali da comportare rischi significativi per l'ambiente e per la salute umana.

La Legge 147/2025 è intervenuta su tale disposizione inasprendo il quadro sanzionatorio e rafforzando le ipotesi aggravate, con l'obiettivo di contrastare più efficacemente condotte di dispersione o deposito incontrollato di sostanze nocive.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 255-ter, rientrano tra i rifiuti pericolosi quelli classificati tali dal D.Lgs. 152/2006 in ragione delle loro proprietà intrinseche (ad esempio infiammabilità, corrosività, tossicità, reattività chimica).

La norma assume particolare rilevanza per la Società in relazioni alle attività che comportano l'utilizzo, la produzione o la gestione di materiali o residui con caratteristiche di pericolosità e che richiedono l'adozione di procedure rigorose, controlli rafforzati e misure organizzative idonee a prevenire condotte di abbandono o gestione irregolare.

**Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)**

*"Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se i rifiuti sono pericolosi, la pena è aumentata".*

*(fattispecie oggetto di inasprimento sanzionatorio ad opera della L. 147/2025)*

Questa fattispecie punisce la combustione illecita di rifiuti, sia non pericolosi sia pericolosi, quando effettuata in assenza delle autorizzazioni previste o in violazione delle prescrizioni normative.

La condotta è considerata di particolare gravità per gli effetti dannosi che la combustione incontrollata può generare sull'ambiente, sulla qualità dell'aria e sulla salute pubblica.

La Legge 147/2025 è intervenuta su tale disposizione inasprendo il quadro sanzionatorio e ampliando le ipotesi aggravate, con l'obiettivo di contrastare in modo più efficace fenomeni di combustione illecita, spesso connessi a pratiche di smaltimento irregolare o criminale dei rifiuti.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 256-bis, rientrano nella nozione di combustione illecita tutte le condotte di accensione, alimentazione o gestione di incendi che coinvolgono rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, indipendentemente dalla natura pericolosa o non pericolosa degli stessi.

La norma assume rilievo per la Società in relazione alle attività che comportano

la produzione, il deposito o la movimentazione di rifiuti, imponendo l'adozione di misure organizzative e di controllo idonee a prevenire accumuli incontrollati, condizioni di rischio incendio o pratiche di smaltimento non conformi

## 7.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 riguardano principalmente:

a) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
b) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni;
c) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite;
d) Attività che comportino la miscela di rifiuti in violazione della legislazione vigente;
e) Attività che comportino la contaminazione del suolo;
f) Mancata osservanza degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri e dei formulari;
g) Effettuazioni di operazioni che possano configurarsi quali traffico illecito di rifiuti / attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti;
h) Operazioni che comportino il superamento dei limiti di emissione e di qualità dell'aria / Mancata o errata gestione degli impianti in relazione alla tutela contro le emissioni di ozono in atmosfera.

## 7.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono esposti i protocolli di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex Art. 25-undecies del D.lgs. 231/01.

- Gestire le attività di smaltimento di rifiuti nel pieno rispetto dei principi di comportamento aziendali e in aderenza con le procedure interne previste;

- Attuare misure preventive efficaci atti a prevenire impatti ambientali negativi o rischi per l'ecosistema;
- Valutare preventivamente i potenziali impatti ambientali connessi allo sviluppo di nuovi prodotti e processi;
- Promuovere attivamente, a tutti i livelli aziendali, la cultura della responsabilità ambientale e dell'importanza dell'adozione di comportamenti ecologicamente responsabili;
- Garantire un rapporto di collaborazione trasparente e costruttivo con le Autorità competenti, nel rispetto delle normative vigenti.

## 7.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono tenuti, nell'ambito delle relative competenze, a conoscere ed osservare le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Deleghe e procure attribuite;
- Protocollo operativo per la gestione dei rifiuti;
- Protocollo operativo di monitoraggio emissioni in atmosfera;
- Protocollo operativo per la gestione degli scarichi idrici aziendali;
- Protocollo operativo per la gestione delle ispezioni da parte degli Enti pubblici competenti (e.g. ARPA);
- Manuali e procedure di conduzione degli impianti e macchinari.

La Società, nell'ambito del proprio sistema di compliance ambientale, ha adottato una serie di protocolli comportamentali volti a prevenire i reati ambientali e garantire il rispetto della normativa vigente. Tali protocolli, declinati nelle aree operative a rischio, prevedono le seguenti misure attuative:

A. Gestione delle emissioni in atmosfera

   Regolamentazione:

   i. Verifica dell'effettivo possesso, validità e corerenza delle autorizzazioni ambientali necessarie (AUA/AIA) per ciascun impianto emissivo

   ii. Monitoraggio periodico dei parametri emissivi tramite strumentazione

idonea e conforme alle prescrizioni autorizzative

iii. Programmazione e registrazione delle attività di manutenzione su sistemi di filtrazione, abbattimento o captazione delle emissioni;

iv. Archiviazione ordinata dei dati ambientali e delle evidenze di conformità ai limiti stabiliti dalla normativa, da rendere accessibili in caso di ispezioni da parte degli enti competenti.

B. Gestione dei rifiuti industriali

Nell'attività di gestione dei rifiuti, i Destinatari e CERVE si impegnano a garantire che:

i. la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;

ii. le policies, le Prassi che hanno una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;

iii. la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle Policies e delle Prassi, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);

iv. sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nella gestione dei rifiuti, è attribuito in particolare ai responsabili di CERVE il compito di:

i. verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) dei rifiuti;

ii. compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);

iii. verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare all'Amministratore Delegato eventuali anomalie riscontrate nel documento;

iv. compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;

v. vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità all'Amministratore Delegato (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché CERVE ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;

vi. custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari.

Le misure organizzative e i controlli descritti nelle presenti sezioni sono strutturati in modo da presidiare anche le condotte di abbandono e combustione illecita dei rifiuti, incluse le ipotesi aggravate introdotte dalla Legge 147/2025, garantendo la conformità delle attività aziendali alla normativa vigente.

C. Utilizzo e stoccaggio di sostanze pericolose

Regolamentazione:

i. Mantenimento di un inventario aggiornato delle sostanze classificate come pericolose e predisposizione delle relative schede di sicurezza (SDS)

ii. Definizione di criteri di stoccaggio sicuro, segregazione per classi di rischio e identificazione mediante etichettatura conforme;

iii. Addestramento del personale addetto alla movimentazione e gestione delle sostanze secondo procedure operative formalizzate;

iv. Definizione di procedure di intervento in caso di sversamento, dispersione o incidente ambientale.

D. Gestione dei consumi energetici

Regolamentazione:

i. Monitoraggio sistematico dei consumi energetici, con rilevazioni periodiche e analisi di scostamento rispetto ai benchmark interni;

ii. Attuazione di piani di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti energivori e sulle apparecchiature correlate;

iii. Implementazione di strategie per la riduzione dell'impatto ambientale e l'adozione di tecnologie a maggiore efficienza energetica;

iv. Redazione di report tecnici e ambientali periodici, contenenti indicatori di performance energetica e piani di miglioramento.

E. Scarichi idrici e gestione delle acque reflue

Regolamentazione:

i. Verifica del possesso di regolare autorizzazione allo scarico e della conformità ai parametri imposti dalla normativa vigente;

ii. Pianificazione di campionamenti analitici sulle acque reflue industriali, con frequenza e metodologia conformi al titolo autorizzativo;

iii. Registrazione sistematica dei risultati e conservazione delle analisi, con accesso controllato da parte del personale preposto;

iv. Monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti e attuazione di piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;

v. Gestione delle anomalie e comunicazioni obbligatorie agli enti competenti in caso di non conformità.

F. Gestione dei rapporti con gli Enti di controllo ambientale

Regolamentazione:

i. Nomina di un referente interno incaricato della comunicazione istituzionale e ambientale;

ii. Predisposizione di un protocollo interno per la gestione delle ispezioni ambientali da parte degli Enti competenti;

iii. Tracciabilità puntuale delle comunicazioni e degli interventi ispettivi da parte degli Enti competenti (e.g. corrispondenza via PEC, verbali di sopralluogo, esiti ispettivi);

iv. Predisposizione di un registro delle verifiche ambientali esterne;

G. Formazione del personale e disciplina comportamentale interna

Regolamentazione:

i. Programmazione di corsi di formazione specifici per il personale coinvolto nei processi ambientali e/o esposto a rischi ambientali;

ii. Informazione e sensibilizzazione sugli obblighi normativi, sui protocolli aziendali e sulle sanzioni applicabili;

iii. Messa a disposizione delle procedure e/o protocolli operativi interni in ambito ambientale ai lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività a rischio;

iv. Adozione di un sistema sanzionatorio in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni interne e/o alle normative ambientali vigenti;

v. Monitoraggio del rispetto delle disposizioni operative impartite al personale (e.g. supervisione sul campo, audit).

## 7.5 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttori di Stabilimento;
- Referente Ambiente;
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo.

## 8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

### 8.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*duodecies* DEL D. LGS. N. 231/01

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

E' stato, infatti, inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies* rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", che stabilisce:*"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".*

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs. 286/98)**

L'articolo 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se:*

1. *i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
2. *i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
3. *i lavoratori sono sottoposti a condizioni di sfruttamento ai sensi dell'art. 603-bis, comma 3, c.p.".*

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale[29] sono "*l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

L'articolo 22, comma 12 del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, oppure sia sta-*

[29] L'art. 603-*bis* del Codice Penale è stato inserito dall'art. 12 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

*to revocato o annullato, commette delitto ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore impiegato"*

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;

- minori in età non lavorativa;

- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 1, 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del D.Lgs. 286/98)**

L'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Chiunque, in violazione del Testo Unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, o compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona".*

L'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Se il fatto riguarda circostanze aggravanti (es. ingresso di ≥5 persone, pericolo per la vita, uso di documenti falsi, concorso di ≥3 persone, disponibilità di armi), la pena è reclusione da 6 a 16 anni e multa di 15.000 euro per ogni persona".*

L'articolo 12, comma 3-bis del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Se ricorrono due o più aggravanti del comma 3, la pena è ulteriormente aumentata".*

L'articolo 12, comma 3-ter del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Se i fatti di cui ai commi 1 o 3 sono commessi:*

*- per reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale/lavorativo,*

*- per l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite,*

*- per trarre profitto, anche indiretto,*

*allora la pena è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona".*

## 8.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lg s. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decre-to, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 riguardano principalmente:

a) Attività di selezione, assunzione e gestione del personale, con particolare riferimento alla verifica della regolarità del permesso di soggiorno, per i lavoratori extracomunitari;

b) Gestione di lavoratori tramite cooperative o agenzie interinali, inclusi i controlli preventivi e periodici sulla regolarità contrattuale e amministrativa dei lavoratori impiegati;

c) Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, tra cui INPS, INAIL e Ispettorato del Lavoro, e delle relative ispezioni;

d) Gestione degli adempimenti normativi e/o comunicazioni obbligatorie connesse alla regolarità del rapporto lavorativo in essere con i dipendenti, anche extracomunitari;

e) Esternalizzazione di servizi (pulizie, facchinaggio, edilizia) a fornitori terzi in assenza di idonea due diligence preventiva sulle condizioni di regolarità dei fornitori e dei lavoratori impiegati.

## 8.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nella presente Parte Speciale (i "**Destinatari**").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare il reato riportato al precedente paragrafo;

ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle Policies e delle Prassi; osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;

iii. rispettare il Codice Etico;

iv. evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;

v. evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore.

## 8.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate, sono tenuti, nell'ambito delle relative competenze, a conoscere ed osservare le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Procedure interne e protocolli operativi per la selezione e assunzione del personale dipendente;
- Clausole contrattuali specifiche previste nei contratti stipulati con soggetti terzi (e.g. appaltatori, subappaltatori, fornitori di manodopera);
- Normativa vigente in materia di immigrazione e regolarizzazione del personale (e.g. D.Lgs. 286/1998 Testo Unico sull'immigrazione; D.Lgs. 109/2012 Sanzioni per il datore di lavoro che impiega stranieri irregolari).

La Società vieta espressamente l'impiego, sia diretto che indiretto, tramite soggetti terzi, di lavoratori il cui soggiorno non risulti regolare ai sensi della normativa vigente.

A presidio di tale rischio, sono stati adottati specifici strumenti di controllo, tra cui:

- Verifica preventiva della documentazione abilitante al lavoro, con accertamento dell'identità e della regolarità del soggiorno;

- Tracciabilità del processo di assunzione e monitoraggio dei contratti di appalto/subappalto, al fine di garantire la conformità normativa lungo la filiera operativa;
- Formazione periodica rivolta ai soggetti coinvolti (e.g. risorse umane) sul quadro giuridico e sulle procedure interne;
- Clausole contrattuali vincolanti inserite nei rapporti con soggetti terzi (e.g. appaltatori e subappaltatori), volte a escludere l'impiego di personale irregolare e a prevedere sanzioni in caso di violazione;
- Attivazione di canali interni di segnalazione (whistleblowing) e di controllo, finalizzati all'emersione tempestiva di eventuali irregolarità

## 8.5 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttore del Personale.

## 9. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

### 9.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-bis DEL D. LGS. N. 231/01

I reati previsti nel presente paragrafo puniscono una serie di condotte che vanno dalla falsificazione (di monete, ecc.) alla messa in circolazione di prodotti contraffatti.

Per quanto di interesse, i reati di contraffazione, alterazione e commercio di prodotti con segni falsi sono diretti a tutelare la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi, delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni.

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)**

> *"Chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contrafatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*
>
> *Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*
>
> *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*"

* * *

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie di reato previste nell'art. 473 c.p. è individuato nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotto identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse.

Si osserva che, in taluni casi, la giurisprudenza ha ritenuto integrato l'illecito in esame a prescindere dall'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato. Così, è stata condannata la mera commercializzazione di effigi

del marchio, indipendentemente dal fatto della loro impressione sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)**

> *"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*
>
> *Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
>
> *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*"

* * *

Il reato previsto dall'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e precedentemente analizzata.

La falsificazione dei segni distintivi è, infatti, caratterizzata dal seguente *iter*: (i) il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi prevista dall'art. 473 c.p.) e (ii) il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi prevista dall'art. 474 c.p.).

Solo chi non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473 c.p. può vedersi punito, ai sensi dell'art. 474 c.p., per aver messo in contatto con il pubblico la merce falsamente contrassegnata.

## 9.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 riguardano principalmente:

a) Apposizione sui prodotti commercializzati di marchi, loghi o certificazioni, con particolare riferimento alla preventiva verifica della titolarità dei diritti,

dell'autenticità e della legittimità all'utilizzo degli stessi, in conformità alla normativa vigente;

b) Acquisizione, gestione e utilizzo di documentazione tecnica, dichiarazioni di conformità, certificazioni e/o altri attestati relativi ai prodotti commercializzati, con particolare riferimento alla verifica della corrispondenza ai requisiti normativi applicabili;

c) Selezione e gestione dei rapporti commerciali con i fornitori, in particolare se operanti in Paesi o settori caratterizzati da elevato rischio di violazioni in materia di proprietà intellettuale, contraffazione di marchi e standard produttivi non conformi alla normativa vigente;

d) Realizzazione, assemblaggio o utilizzo di componenti, semilavorati o prodotti finiti che riproducono modelli o disegni industriali tutelati da diritti di proprietà intellettuale, senza preventiva verifica della titolarità, della legittimità d'uso o dell'esistenza di licenze, con particolare riferimento al rischio di contraffazione o violazione dei diritti esclusivi di terzi.

## 9.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nella presente Parte Speciale (i "**Destinatari**").

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/01;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le Policies e le Prassi in materia di controllo della qualità dei prodotti compravenduti;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- consegnare ai clienti o ai terzi un prodotto difforme dalle condizioni contrattuali convenute e/o dalle indicazioni riportate sull'imballaggio e/o sull'etichettatura e tali da indurre in inganno il cliente sulle caratteristiche, qualità o quantità del prodotto compravenduto;
- distribuire prodotti realizzati da terzi senza adempiere agli obblighi di controllo previsti dalla normativa di riferimento.

## 9.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La Società ha adottato dei protocolli comportamentali specifici volti a prevenire il rischio di commistione dei reati di cui all'Art. 25-bis, tra cui:

- Verifica preventiva della legittimità all'uso di marchi, loghi, certificazioni e modelli industriali, con controllo documentale formale e tracciabile;
- Gestione sicura e archiviazione delle dichiarazioni di conformità, certificazioni e attestati tecnici, con confronto rispetto ai requisiti di legge applicabili;
- Due diligence sui fornitori, con attenzione alle aree produttive caratterizzate da rischio elevato di violazioni della proprietà individuale, e adozione di clausole contrattuali di responsabilità;
- Programmi formativi e di aggiornamento periodici destinati al personale tecnico e commerciale, volti a promuovere l'adozione di comportamenti conformi alla normativa e mitigare il rischio di condotte penalmente rilevanti.

## 9.5 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direzione Acquisti;
- Direzioni Commerciali;
- Direttore Tecnico;
- Responsabile Ufficio Qualità prodotto;
- Direttori di Stabilimento.

## 10. REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

### 10.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 24-*ter* DEL D.LGS. N. 231/01

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Si precisa che ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

1. nella realizzazione della fattispecie deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia commessa:
   - in più di uno Stato; ovvero
   - in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
   - in un Stato ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Successivamente, la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 24 ter: "*Delitti di criminalità organizzata*", come modificati dalla Legge n. 69/2015.

Tra le fattispecie di reato previste dalle normative richiamate merita un maggiore approfondimento l'associazione per delinquere a carattere nazionale e transnazionale.

Infatti, si ritiene che gli altri reati previsti dalle suddette normative non siano applicabili alla realtà della Società.

**Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis, 602, nonché all'art. 12, comma 3-bis del D.Lgs. 286/1998, e agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 della L. 91/1999, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis (se in danno di minore), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies (se in danno di minore), e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

* * *

L'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) potrebbe astrattamente supportare qualsiasi finalità illecita, giacché qualunque illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali, potrebbe acquisire rilevanza quale "reato scopo" di tale associazione. Tuttavia, un approccio metodologico realistico suggerisce di soffermarsi sugli elementi strutturali dell'associazione delinquenziale e di verificare che il controllo sui possibili reati scopo sia il più efficace possibile.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:

a. vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b. struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
c. indeterminatezza del programma criminoso, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti;
d. esistenza dell'*affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Alla luce di quanto esposto, giova ricordare che i rapporti occasionali con soggetti terzi non possono dar luogo alla fattispecie associativa ex art. 416 c.p., prestandosi gli stessi eventualmente ad una responsabilità concorsuale ai sensi degli artt. 110 ss. c.p.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale prevede che "*criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato consiste essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone nel reato continuato, avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (…) con la realizzazione dei quali tale accordo si esaurisce, facendo, così, venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale; nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i*

*partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati*"[30]

Va, inoltre, rilevato un recente orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha identificato un "*vizio di fondo*" nel fatto di valorizzare ai fini della responsabilità amministrativa fattispecie di reato "*del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati-presupposto dell'illecito dell'ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee* (…) *a fondarne la stessa imputazione di responsabilità*".

Osserva la Corte, infatti, che non è possibile contestare reati non previsti dal D.Lgs. 231/2001 quali "*delitti-scopo del reato associativo* (…) *poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. – essa, sì, inserita nell'elenco dei reati-presupposto* (…) – *si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività* (…) *in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento*, *i modelli di organizzazione e di gestione*"[31].

Pertanto, in Società sono stati incrementati i controlli sui potenziali reati scopo dell'eventuale vincolo associativo, non essendo possibile creare controlli specifici per il reato associativo. Infatti, tali controlli per essere efficaci, dovrebbero riferirsi alle singole persone fisiche e non alle attività da queste svolte.

Tuttavia, la Società ha previsto principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalla fattispecie del reato di associazione per delinquere.

## 10.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 riguardano principalmente:

a) Gestione diretta o indiretta (mediante subappalti) dei rifiuti di produzione, con potenziale esposizione a responsabilità per traffico illecito o smalti-

[30] Corte di Cassazione, sentenza n. 2024 del 24.01.2014.
[31] Corte di Cassazione, sentenza n. 2024 del 24.01.2014.

mento abusivo, in assenza di adeguati presidi di controllo interno e/o due diligence sui fornitori;

b) Esportazione o importazione di materie prime con controparti localizzate in Paesi a elevato rischio di traffici illeciti, frodi doganali o violazioni delle normative internazionali sul commercio.

## 10.3 NORME GENERALI E SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

La Società ha adottato dei protocolli comportamentali volti a prevenire il rischio di commistione dei reati di cui all'Art. 24-ter, tra cui:

- Verifica reputazionale e legale dei partner commerciali e dei fornitori, mediante attività di due diligence, con particolare attenzione ai soggetti operanti in settori o territori caratterizzati da elevata incidenza di fenomeni associativi o mafiosi;
- Adozione di clausole contrattuali specifiche, volte a garantire la risoluzione automatica del rapporto in caso di accertata partecipazione del contraente a organizzazioni criminali o condotte penalmente rilevanti, nonché obblighi di informazione e collaborazione;
- Controllo dei flussi finanziari e delle transazioni economiche, con monitoraggio delle operazioni in entrata e in uscita, per prevenire il rischio di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento illecito;
- Programmi formativi e di aggiornamento periodici rivolti al personale, con focus sui reati associativi, sulle modalità di riconoscimento delle condotte a rischio e sulle procedure di segnalazione interna, al fine di promuovere una cultura aziendale improntata alla legalità;
- Attivazione di canali riservati di whistleblowing per la segnalazione di comportamenti sospetti o potenzialmente riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata;
- Collaborazione attiva con le autorità competenti, in caso di indagini o richieste di informazioni;

## 10.3 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Direzione Acquisti;
- Direzioni Commerciali.

## 11. REATI TRIBUTARI

### 11.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*quinquiesdecies* DEL D.LGS. N. 231/01

I Reati tributari sono contemplati nel nuovo art. 25-quinquiesdecies (introdotto dall'art. 39, co. 2, del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche dalla L. n. 157/201). Nello specifico, l'art. 25-quinquiesdecies, co. 1, del D. Lgs. n. 231/2001 estende il perimetro dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, includendovi, così come indicati nel D. Lgs. n. 74/2000, le seguenti fattispecie:

a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
d) occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Inoltre, con il D.Lgs. del 14 luglio 2020 n. 75, recante l'attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale, il legislatore ha completato l'elenco dei reati tributari - già introdotti dall'art. 39 del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n.124 – includendo il delitto di dichiarazione infedele, il delitto di omessa dichiarazione ed il delitto di indebita compensazione. Tali ultime fattispecie di reato potranno portare ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla stessa Direttiva PIF.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei Reati Tributari che - a seguito dell'attività di risk mapping e risk assessment - sono stati ritenuti potenzialmente realizzabili:

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)**

*"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi."*

*"Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria".*

*“Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**

*“Fuori dai casi previsti dall’art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente), ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica nella dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli reali, elementi passivi fittizi, crediti o ritenute fittizi, quando*

*c*

*ongiuntamente:*

*a) l’imposta evasa supera 30.000 euro;*

*b) gli elementi attivi sottratti superano il 5% di quelli dichiarati o comunque 1.500.000 euro, oppure i crediti/ritenute fittizi superano il 5% dell’imposta o comunque 30.000 euro”.*

“Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando questi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.

“Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione o la sottostima degli elementi attivi nelle scritture contabili”.

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.*

*“2. L’emissione o il rilascio di più documenti falsi nello stesso periodo d’imposta si considera come un solo reato”.*

*“2-bis. Se l’importo non veritiero indicato nei documenti, per ciascun periodo d’imposta, è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiun-*

*to, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

**Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

L'articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000, comma 1 stabilisce che:

"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare supera 200.000 euro, la pena è reclusione da uno a sei anni."

L'articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000, comma 2 stabilisce che:

"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare supera 200.000 euro, la pena è reclusione da uno a sei anni".

**Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)**

*"Fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente:"*

a. l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche mediante passività fittizie) è superiore al 10% degli elementi attivi dichiarati o comunque superiore a 2 milioni di euro.

**Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000, comma 1 stabilisce che:

*"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro".*

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000, comma 1-bis stabilisce che:

*Stessa pena per chi non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando le ritenute non versate superano 50.000 euro.*

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000, comma 2 stabilisce che:

*Non si considera omessa la dichiarazione:*

- *presentata entro 90 giorni dalla scadenza;*
- *non sottoscritta;*
- *non redatta su modello conforme*

**Indebita compensazione (Art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000)**

L'articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, comma 1 stabilisce che:

*"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro".*

L'articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, comma 2 stabilisce che:

*È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.*

L'articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, comma 2-bis stabilisce che:

*La punibilità per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli elementi o alle qualità che fondano la spettanza del credito.*

## 11.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 riguardano principalmente le attività relative alla gestione della contabilità generale, tra cui:

a) Gestione amministrativa e contabile generale;
b) Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici e fiscali;
c) Tenuta delle scritture contabili e aggiornamento e tenuta dei Libri Sociali obbligatori;
d) Gestione anagrafica fornitori
e) Selezione, affidamento e gestione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale e lavori;
f) Negoziazione e stipula di contratti con i fornitori;
g) Gestione degli acquisti di beni e/o servizi (beni di consumo; acquisti tecnici; acquisti di servizi quali manutenzioni, consulenze, smaltimento rifiuti, pulizia, logistica, ecc.);
h) Gestione e controllo delle note spese e spese di rappresentanza;
i) Gestione anagrafica clienti
j) Negoziazione e stipula di contratti di vendita, convenzioni, varianti contrattuali con la clientela;
k) Gestione degli ordini e dei contratti di vendita;
l) Gestione di incassi, pagamenti e, in generare, delle risorse finanziarie, flussi monetari e finanziari;
m) Gestione dei resi e dei reclami;
n) Gestione degli accessi, account e profili;
o) Gestione degli adempimenti fiscali, ivi inclusi gli adempimenti inerenti all'amministrazione del personale e la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
p) Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del progetto di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

## 11.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono esposti i protocolli di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex Art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01:

- Adottare comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi in tutte le attività inerenti la redazione di documentazione fiscale e tributaria, assicurando la veridicità delle informazioni trasmesse all'Amministrazione Finanziaria;
- Formalizzare linee guida interne atte a definire quali dati ed informazioni trasmettere all'Area Amministrazione, Finanza e Controllo e stabilire i controlli da effettuare sui documenti elaborati da tale funzione;
- Evitare relazioni commerciali con controparti note o sospettate di operare in violazione della legalità, attuando adeguate verifiche preliminari.
- Regolare il flusso informativo verso il Collegio Sindacale, per garantire il corretto esercizio delle funzioni previste dal Codice civile, nel rispetto dei principi contabili applicabili, dei principi di revisione, e dei codici etici e deontologici di riferimento;
- Garantire la trasmissione delle dichiarazioni fiscali tramite i canali ufficiali e nel rispetto delle tempistiche stabilite, indirizzandole al rappresentante legale o ai soggetti muniti di idonea procura, in coordinamento con eventuali consulenti esterni incaricati;
- Assicurare la tracciabilità dei profili di accesso ai sistemi informativi, garantendo la corretta identificazione degli utenti, la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi nella gestione dei dati contabili e fiscali;
- Garantire l'archiviazione e la conservazione dei documenti riguardanti alla formazione e l'attuazione delle decisioni in ambito fiscale, consentendo l'accesso unicamente a soggetti autorizzati secondo le procedure aziendali, nonché agli organi di controllo (Collegio Sindacale, OdV);
- Formalizzare contrattualmente i rapporti con clienti, fornitori e consulenti, definendone puntualmente termini, condizioni e obblighi, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità;
- Garantire che la selezione dei consulenti esterni avvenga sulla base di criteri di professionalità, indipendenza e comprovata competenza, motivando formalmente le scelte effettuate;
- Definire sistemi di incentivazione del personale improntati a obiettivi realistici, coerenti con le mansioni e le responsabilità affidate, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza;

- Verificare la correttezza e completezza della documentazione contabile trasmessa ai consulenti fiscali incaricati della predisposizione delle dichiarazioni tributarie, richiedendone riscontro e, ove previsto dalla normativa, trasmettendo i relativi elaborati al Collegio Sindacale per le verifiche o visti di conformità;
- Rispettare le disposizioni normative in materia tributaria, tenendo conto degli indirizzi interpretativi e applicativi forniti dall'Amministrazione finanziaria.

## 11.3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono tenuti, nell'ambito delle relative competenze, a conoscere ed osservare le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Deleghe e procure attribuite;
- Regolamento aziendale in materia di sistema di controllo interno;
- Procedura per il compimento di operazioni societarie, infragruppo e con altre parti correlate;
- Procedure amministrativo-contabili, per la redazione delle relazioni finanziarie annuali e delle dichiarazioni fiscali;
- Manuale per la predisposizione, gestione e conservazione della documentazione contabile e fiscale.

A completamento di quanto precedentemente esposto, si riportano di seguito gli standard comportamentali, organizzativi e procedurali da osservare nello svolgimento delle attività specifiche sotto richiamate:

A. <u>Predisposizione delle Dichiarazioni Finanziarie annuali</u>

Cfr. Parte Speciale "Reati societari", par. 2.3.

B. <u>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con altri organi sociali di controllo</u>

Cfr. Parte Speciale "Reati societari", par. 2.3.

C. <u>Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e convocazione dell'Assemblea</u>

<u>Cfr. Parte Speciale "Reati societari", par. 2.3.</u>

D. Gestione dei flussi finanziari in entrata ed uscita

Cfr. Parte Speciale “Reati societari”, par. 2.3.

E. Consulenze e prestazioni professionali

Cfr. Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, par. 1.3.

F. Formazione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali

Regolamentazione:
Devono essere adeguatamente strutturati i seguenti presidi:

- Definizione e implementazione di apposita procedura interna per la gestione delle Dichiarazioni Fiscali, con chiara attribuzione di responsabilità e scadenze operative;
- Attribuire all’Area Amministrazione, Finanza e Controllo la responsabilità della verifica puntuale delle differenze, temporanee e permanenti, tra il reddito civilistico e quello fiscale, anche coordinando eventuali consulenti fiscali esterni incaricati;
- Individuare formalmente i soggetti competenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali (area interna o consulenti esterni), da sottoporre alla firma del rappresentante legale, nel rispetto dei ruoli, delle deleghe e delle tempistiche stabilite;
- Controllo multilivello delle bozze dichiarative, con validazione documentale delle rettifiche o compensazioni fiscali risultanti;

Tracciabilità:
Si richiede la tracciabilità di tutte le attività inerenti ai processi fiscali, attraverso l’apposizione di sigla identificativa e/o la trasmissione via e-mail da parte dei soggetti responsabili della predisposizione dei dati e della relativa documentazione.

G. Acquisto di beni e servizi

Cfr. Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, par. 1.3.

## 11.4 UNITA’ DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;

- Vice Presidente;
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo.

## 12. REATI DI CONTRABBANDO

### 12.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*sexiesdecies* DEL D.LGS. N. 231/01

I reati di contrabbando sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti mediante l'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Nello specifico, l'art. 25-sexiesdecies estende il perimetro dei reati presupposto includendovi le fattispecie di contrabbando previste:

- dalle disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione, adottate ai sensi della Legge 9 agosto 2023, n. 111;
- dal Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – c.d. T.U. Accise).

Tra le condotte rilevanti rientrano, a titolo esemplificativo:

- la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine;
- la dichiarazione doganale mendace o omessa;
- la detenzione di merci estere prive di documentazione idonea a comprovarne la legittima provenienza;
- l'utilizzo di spedizionieri non abilitati o non conformi alle normative doganali.

La responsabilità dell'ente può essere aggravata qualora l'importo dei tributi evasi o dei diritti di confine sottratti superi i 100.000 euro, circostanza che comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 400 quote e l'attivazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.

L'inserimento dei reati di contrabbando nel perimetro 231 risponde all'esigenza di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, in quanto i diritti doganali rappresentano una risorsa propria dell'UE e confluiscono nel bilancio comunitario. In tale contesto, il legislatore ha inteso anticipare la soglia di rilevanza penale, punendo anche le condotte meramente strumentali o preparatorie, in linea con i principi di prevenzione e trasparenza fiscale.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei Reati di contrabbando che - a seguito dell'attività di risk mapping e risk assessment - sono stati ritenuti potenzialmente realizzabili:

**Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)**

Presupposto del reato in esame è l'introduzione di merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni che prevedono l'introduzione di merci attraverso la linea doganale soltanto nei punti stabiliti; lo scarico o il deposito di merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana.

Tale fattispecie risulta integrata, quindi, a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Rileva sottolineare che ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in esame l'Autorità giudiziaria è tenuta a dimostrare che l'occultamento de quo sia avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce.

È da ultimo opportuno evidenziare che la fattispecie possa dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma che tuttavia non siano state ancora assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.D..

**Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)**

La norma punisce il capitano che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine o che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. È punito, altresì, chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta una particolare qualifica o posizione.

Ed invero, l'art. 102 T.U. Doganale, richiamato espressamente dall'articolo in commento, stabilisce l'obbligo in capo ai capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato il legislatore ha ritenuto sufficiente e necessaria la presenza del dolo generico che si concretizza nella volontà dell'agente di violare il predetto obbligo.

La fattispecie de qua rappresenta un tipico caso di reato di pericolo, in quanto, a differenza del delitto precedentemente analizzato, nel caso di specie non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio italiano, essendo sufficiente per il completamento della condotta un comportamento idoneo a rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci.

**Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)**

La norma punisce il capitano che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso o che, trasportando merci estere, approva in luoghi dove non vi sono dogane ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazioni delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla vigente normativa. La fattispecie di reato si realizza anche qualora il capitano al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali o che trasporta merci da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione o che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate. È punito, altresì, chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Questa ipotesi delittuosa ha in comune con la precedente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, distinguendosi sia per la maggiore specificità nell'analisi dei comportamenti sanzionati, sia per il riferimento alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale.

La fattispecie de qua costituisce anch'essa, come la precedente, un esempio di reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa ivi descritta è il comandante della nave; diversamente, il secondo comma dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 prevede una casistica costituente reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

**Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)**

La norma punisce il comandante di aeromobile che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto o che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali. È, altresì, punito qualora asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali o atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità. In tali casi, è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

**Contrabbando nelle zone extradoganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)**

La norma punisce chiunque nei territori extra doganali costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine o li costituisce in misura superiore a quella consentita. La disposizione de qua prevede la pena multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U. Doganale, depositi di merci estere soggette a diritti di confine. I depositi di cui trattasi devono essere non previamente autorizzati, ovvero devono essere di un volume superiore rispetto a quelli oggetto di autorizzazione.

**Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)**

Commette tale reato chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

L'art. 82 della normativa comunitaria in materia doganale disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica deve essere assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare.

Più dettagliatamente, si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. "utilizzi particolari" previsti dal legislatore.

**Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)**

La norma punisce Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

Questa tipologia di reato proprio – punito con la pena della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati – può essere commessa dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere: in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U. Doganale, ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7, ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

**Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)**

Il presente articolo punisce il soggetto che introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione.

La sanzione prevista per questa fattispecie è la pena pecuniaria della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati.

**Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)**

L'illecito viene commesso da chiunque utilizzi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

A differenza del caso precedente, il reato de quo non è integrato dal semplice fatto dell'uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall'esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, non si realizza alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine

né, tantomeno, un ingiusto arricchimento mediante l'indebita restituzione di diritti non dovuti.

È quindi necessario, per lo meno, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.

**Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)**

La norma punisce chiunque nelle operazioni di importazione o esportazione temporanea o nelle operazioni di riesposizione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazione artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificiosità e fraudolenza, che ben possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

In caso di temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l'elemento di cui si tratta può essere riscontrato nell'effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all'atto dell'importazione temporanea ai sensi della normativa di settore.

**Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291bis D.P.R. n. 43/1973)**

Il reato viene commesso da chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

**Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291ter D.P.R. n. 43/1973)**

La norma prevede alcune circostanze aggravanti qualora i fatti di cui al precedente articolo sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Inoltre, è prevista l'applicazione di una multa e la reclusione da tre a sette anni quando il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato o nel caso in cui nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone

in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia o se il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione. L'aggravio della pena è previsto anche nell'ipotesi in cui l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità o qualora nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater D.P.R. n. 43/1973)**

Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 291-bis.

**Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

**Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)**

La norma prevede una serie di circostanze aggravanti per i delitti previsti negli articoli precedenti.

**Profili sanzionatori**

L'art. 25-sexiesdecies in relazione al reato di contrabbando prevede che:

*"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

*2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

Il sistema sanzionatorio, per tale condotta, prevede una sanzione di tipo pecuniaria –l'ammenda – la quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinché vi sia una restitutio ad integrum con contestuale ripri-

stino dello status quo ante, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata per tale reato risponde all'esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell'Unione Europea.

Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole.

Se la violazione eccede i centomila euro la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, se invece l'importo della violazione è inferiore è pari a duecento quote.

La ratio sottesa alle sanzioni interdittive è, invece, differente in quanto è necessario un mero rinvio all'art. 9 co. 2 lettere c), d) ed e) TU Doganale nelle quali viene disciplinato il divieto di contrarre on la PA e le seguenti esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché l'assoluto divieto di pubblicizzare i propri servizi.

## 12.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25- sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 riguardano principalmente le attività relative alla gestione della contabilità generale, tra cui:

- Gestione delle procedure di acquisto della Società, e in particolare, importazione di merci da Paesi extracomunitari;
- Processo di individuazione e selezione degli spedizionieri;
- Processo di individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, inteso come selezione degli interlocutori aziendali dai quali rifornirsi;
- Gestione di tutte le operazioni incidenti sulla attività di trasporto delle merci;
- Processo di individuazione delle merci, inteso come reperimento ed approvvigionamento delle materie prime;
- Documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione;

- Adempimenti contabili e fiscali relativi alle operazioni di importazione poste in essere dalla Società;
- Conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.

## 12.3 NORME GENERALI E SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono tenuti, nell'ambito delle relative competenze, a conoscere ed osservare le disposizioni contenute nei seguenti documenti e strumenti aziendali:

- Codice Etico;
- Anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata;
- Le procedure di "pricing", con particolare riguardo alle operazioni coinvolgenti Società Intecompany;
- Le modalità di gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita;
- Le modalità di archiviazione dei documenti di importazione, tra cui il DAU (documento Amministrativo Unico) o "bolla doganale", la fattura del fornitore extra UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi;
- Le modalità di conservazione della documentazione atta a comprovare la detraibilità o meno dell'IVA che, a seconda dei casi, può assumere la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario o di autofattura;

I Destinatari della presente sezione sono altresì tenuti ad attuare le seguenti attività operative e presidi di controllo:

- Effettuare verifiche preventive su spedizionieri, fornitori e trasportatori, prestando particolare attenzione ai requisiti di professionalità, inclusi gli aspetti etici e le caratteristiche tecnico professionali (ad es. possesso delle autorizzazioni e abilitazioni rilevanti), gestionali, di onorabilità e affidabilità commerciale;
- Controllare l'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
- Garantire che lo spedizioniere comunichi tempestivamente qualsiasi evento che possa compromettere la corretta esecuzione delle attività esternalizzate;
- Verificare l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;

- Verificare la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori, in relazione alla merce acquistata, ai servizi ricevuti e alle condizioni contrattuali applicabili;
- Effettuare il calcolo delle imposte dovute e curare e regolamentazione del versamento, in conformità alla normativa fiscale e doganale vigente.

## 12.4 UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

Si identificano di seguito le funzioni apicali che, in ragione dei poteri decisionali e gestionali esercitati, risultano potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dagli art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo;
- Direzione Acquisti;
- Direzioni Commerciali.

## 13. AREE E ATTIVITA' SENSIBILI

Tenuto conto della peculiarità dell'attività di CERVE e della sua struttura organizzativa, la Società – oltre a quanto già esposto nella presente Parte Speciale - ha provveduto ad identificare ulteriormente le principali Aree maggiormente esposte ai rischi connessi al Decreto:

- Area rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Area personale;
- Area amministrativa;
- Area Divisioni produttive San Polo e Vedole;
- Area Direzione e coordinamento B.U. Casalinghi/B2B;
- Area Divisione produttiva Altare;
- Area B.U. Casalinghi /B2B;
- Area B.U. Profumeria /Beverage;
- Area B2B;
- Area Qualità profumeria & Beverage;
- Area Ricerca e Sviluppo Profumeria/Beverage;
- Area Commerciale C/Terzi Food Profumeria and Beverage;
- Area acquisti;
- Area logistica;
- Area salute e sicurezza;
- Area IT;
- Area Ambiente.

Il processo di identificazione delle suddette Aree e delle Attività sensibili si è articolato nelle fasi di seguito descritte:

- Identificazione per ciascuna Funzione, in ragione del potere decisionale esercitato e delle mansioni svolte, delle Aree astrattamente a rischio reato ai sensi del Decreto e, all'interno di ciascuna Area, delle relative Attività sensibili;
- Per ogni Attività sensibile:
    1) Valutazione dei reati potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto;
    2) Indicazione delle Policies, Procedure e delle Prassi rilevati in sede di intervista atti a garantire un corretto monitoraggio dei reati.

Eventuali integrazioni e/o modifiche ai Soggetti Rilevanti, alle Aree e alle Attività sensibili, come identificate nella presente Parte Speciale, devono essere comu-

nicate all’Organismo di Vigilanza, affinché ne valuti la rilevanza ai fini dell’eventuale aggiornamento anche della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello e, nel caso, proponga al Consiglio di Amministrazione le relative modifiche.